

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea Triennale in

Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani

Classe L – 36



IMPRESE TRANSNAZIONALI, CAMBIAMENTO
CLIMATICO E DIRITTI UMANI

Relatrice: Prof. Elena Pariotti

Laureanda: Sofia Sturaro

matricola n. 2013528

A.A. 2022/2023

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
CAMBIAMENTO CLIMATICO E DIRITTI UMANI.....	7
1. Introduzione	7
2. Che cos'è il cambiamento climatico	8
3. Ambiente, cambiamento climatico e diritti umani	12
4. La comunità internazionale e il cambiamento climatico.....	19
4.1 Diritto ad un ambiente salubre, diritto al clima e sviluppo sostenibile..	20
4.2 Accordi internazionali per la lotta al cambiamento climatico	23
IMPRESE TRANSNAZIONALI E DIRITTI UMANI	28
1. Introduzione	28
2. Cosa sono le imprese transnazionali e perché la loro posizione è controversa	29
3. Esempi di violazioni dei diritti umani ad opera di imprese transnazionali	31
4. Corporate Social Responsibility.....	33
5. Iniziative di responsabilizzazione adottate a livello internazionale	35
5.1 Global compact	36
5.2 Dalle UN Norms al framework “protect, respect, remedy”	37
5.3 OECD Guidelines for Multinational Enterprises	42
5.4 Un trattato vincolante su imprese transnazionali e diritti umani?	43
IMPRESE TRANSNAZIONALI E CAMBIAMENTO CLIMATICO.....	47
1. Introduzione	47
2. Responsabilità delle imprese per il cambiamento climatico	47
2.1 Il caso delle Carbon Majors	48
2.2 Shue e le riflessioni sulla responsabilità morale delle imprese transnazionali	52

3. Integrare i diritti umani nel discorso sulla responsabilità morale delle imprese per il cambiamento climatico	53
4. Contenziosi climatici e l'affiorare del concetto di “climate due diligence”	57
4.1 Climate due diligence tra contenziosi climatici, UNGP e OECD Guidelines	57
4.2 Oslo Principles on Global Climate Change Obligations.....	62
4.3 Altre iniziative all'interno del Global Compact.....	64
CONCLUSIONI.....	67
BIBLIOGRAFIA	71
SITOGRAFIA.....	75

INTRODUZIONE

L'uomo ha da sempre modificato l'ambiente naturale per renderlo più adatto allo sviluppo della propria specie. Tali modificazioni sono andate crescendo in concomitanza con l'aumentare delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in suo possesso, fino ad arrivare all'attuale epoca geologica, denominata antropocene, e caratterizzata dalla capacità dell'uomo di modificare gli equilibri climatici, biologici e chimici del Pianeta Terra¹. Il cambiamento climatico è una delle più grandi trasformazioni che l'uomo ha innescato nel nostro Pianeta e si può ritenere che, tra le tante sfide che l'umanità e la comunità internazionale dovranno affrontare nei prossimi anni, una di quelle fondamentali sarà proprio quella del cambiamento climatico.

Partendo da questa consapevolezza, il qui presente elaborato ha lo scopo di indagare, tramite un approccio basato sui diritti umani, la peculiare posizione delle imprese transnazionali nei confronti del cambiamento climatico, nell'ottica di comprendere se può essere giustificato pretendere che anche questi attori diano il loro contributo al contrasto del fenomeno.

Ai fini di dimostrare la gravità di questo cambiamento del clima terrestre e la necessità di contrastarlo, il primo capitolo di questa tesi si pone anzitutto l'obiettivo di delineare le sue principali cause e i suoi principali effetti tramite l'esame di report pubblicati da importanti istituzioni internazionali, quali l'IPCC. A seguito di ciò ci si focalizzerà sulla correlazione tra cambiamento climatico e diritti umani, illustrando i principali impatti negativi che questo ha sui diritti umani tramite l'analisi di esempi concreti e di alcuni documenti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Infine saranno presi in considerazione gli strumenti elaborati a livello internazionale circa la tutela ambientale e la lotta al cambiamento climatico, con particolare attenzione alle questioni riguardanti il diritto ad un ambiente salubre e le obbligazioni degli Stati in relazione al contrasto al cambiamento climatico.

Il secondo capitolo introduce invece le caratteristiche e le problematiche peculiari degli attori protagonisti di questa tesi: le imprese transnazionali.

¹ Padoa – Schioppa, 2021, 7.

Particolare attenzione sarà destinata al tema delle imprese transnazionali e dei diritti umani, ovvero all'impatto negativo che il loro operato ha avuto sui diritti umani universalmente riconosciuti, portando anche esempi concreti.

Segue la presentazione dei principali approcci e strumenti elaborati a livello internazionale per responsabilizzare le imprese, soprattutto quelle transnazionali al rispetto dei diritti umani.

Grazie alle premesse poste nelle sezioni appena presentate, sarà possibile nel terzo e ultimo capitolo focalizzarsi sul tema delle imprese transnazionali e del cambiamento climatico.

Per fare ciò si analizzeranno casi concreti, quale quello delle Carbon Majors, e, a partire da ciò, si rifletterà sul tema della responsabilità morale delle imprese transnazionali per il cambiamento climatico, integrando anche la prospettiva dei diritti umani.

A sostegno della tesi della responsabilità delle imprese transnazionali per il cambiamento climatico saranno infine portati esempi di contenziosi climatici e strumenti di *soft law*.

La necessità di comprendere che ruolo possono avere attori diversi da quelli statali deriva dal fatto che, nell'affrontare un problema tanto complesso quanto multidimensionale quale il cambiamento climatico, sia necessario il contributo di quanti più soggetti possibili, soprattutto quello di coloro che sono dotati di ingenti poteri sia politici che economici².

² Principles on Climate Obligations of Enterprises, p. 45, 2018.

CAPITOLO I

CAMBIAMENTO CLIMATICO E DIRITTI UMANI

1. Introduzione

L'attenzione all'ambiente e il cambiamento climatico sono temi che negli ultimi decenni hanno guadagnato sempre più spazio, oltre che all'interno della comunità scientifica, anche nei media e nel dibattito pubblico, fino ad attirare l'attenzione del mondo della politica, sia a livello nazionale che internazionale. Sono migliaia gli attivisti che, sulla base delle evidenze scientifiche, chiedono l'attuazione di efficaci misure di contrasto al cambiamento climatico da parte sia degli Stati che di altri attori (anche privati).

La tutela ambientale inizia ad essere oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale e del paradigma dei diritti umani già a partire dalla seconda metà dello scorso secolo. Nel 1972, in occasione della Conferenza di Stoccolma viene istituito il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP), un'agenzia ONU specializzata che si occupa proprio di tutela e salvaguardia dell'ambiente. È quest'agenzia, assieme all'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) che, nel 1988, dà vita all'Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC): un'istituzione con lo scopo di condurre ricerche scientifiche sulle cause, gli effetti odierni e quelli futuri del cambiamento climatico, nonché sulle possibili vie per contrastarlo. I report prodotti dall'IPCC sono ad oggi una bussola utilizzabile dai decisori politici per comprendere quali misure dovrebbero mettere in atto per affrontare il cambiamento climatico.

La multidimensionalità del fenomeno cambiamento climatico e dei suoi effetti richiede che questo sia analizzato da diversi punti di vista. Nella prima parte di questo capitolo, il fenomeno verrà analizzato soprattutto per la sua natura di problema ambientale: proprio sulla base dei report IPCC verranno brevemente delineate le sue caratteristiche e i suoi effetti principali.

Successivamente invece il cambiamento climatico sarà considerato dalla prospettiva dei diritti umani, indagando le ripercussioni che ha sulle vite delle persone e sui loro diritti. Per quest'analisi ci si servirà, oltre che di esempi concreti,

anche di documenti di organi e agenzie ONU che si occupano di diritti umani, come ad esempio l'Alto Commissariato per i Diritti Umani.

Infine, si analizzeranno gli effetti che i problemi ambientali e climatici hanno avuto in primis sul paradigma dei diritti umani e poi sul diritto internazionale ambientale e del clima.

2. Che cos'è il cambiamento climatico

Il clima³ è l'insieme delle condizioni meteorologiche medie che caratterizzano un determinato luogo in un periodo di tempo medio – lungo; si differenzia dal meteo⁴ proprio per la variabile temporale, in quanto quest'ultimo considera le condizioni meteorologiche di un determinato luogo in un preciso istante.

Cambiamenti nel clima del nostro Pianeta sono qualcosa di tutt'altro che nuovo e, innescati da processi naturali, si sono verificati più e più volte nel passato.

Le premesse appena fatte sono funzionali a una migliore comprensione di cosa è il cambiamento climatico e del perché quello in atto ad oggi preoccupa così tanto.

Una definizione utile a comprendere il cambiamento climatico con cui ad oggi ci troviamo ad avere a che fare è quella che troviamo all'articolo 1 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC)⁵:

““Cambiamento climatico” significa un qualsiasi cambiamento di clima che è direttamente o indirettamente attribuibile ad attività umane che alterano la composizione dell'atmosfera globale e che si aggiunge alla naturale variabilità del clima osservata in periodi di tempo comparabili”.

Secondo la definizione sopra riportata, il cambiamento climatico attualmente in atto è attribuibile, direttamente o indirettamente, alle attività umane che alterano la composizione dell'atmosfera causando variazioni del clima che si vanno così ad aggiungere alla sua naturale variabilità. È proprio l'origine antropica dei

³ Definizione di clima, Enciclopedia Treccani <https://www.treccani.it/enciclopedia/clima> (ultimo accesso 3/3/2023).

⁴ Definizione di meteo, Enciclopedia Treccani [https://www.treccani.it/enciclopedia/tempo-meteorologico_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/#:~:text=Insieme%20dei%20fenomeni%20che%20hanno,tempo%20lunghi%20\(almeno%20pluriennali\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/tempo-meteorologico_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/#:~:text=Insieme%20dei%20fenomeni%20che%20hanno,tempo%20lunghi%20(almeno%20pluriennali)) (ultimo accesso 3/3/2023).

⁵ Art. 1, par. 2, UNFCCC.

cambiamenti climatici ad ora in atto a rendere questi ultimi diversi dai cambiamenti del clima che la Terra ha precedentemente conosciuto. Sebbene tuttora ci sia chi sostiene il contrario, e neghi la responsabilità che l'umanità ha per tale fenomeno, si stima che ben il 97%⁶ degli scienziati che si occupano di clima concordi nell'affermare che sia proprio l'uomo, con le sue attività, a causare questi cambiamenti.

Nel concreto però cosa accade?

Nell'atmosfera terrestre sono da sempre presenti i gas serra⁷ che concorrono a dar vita al fenomeno comunemente conosciuto come "effetto serra", il quale permette di trattenere parte del calore derivante dal sole, consentendo lo sviluppo della vita nel nostro pianeta. Nella giusta misura è un fenomeno essenziale in quanto senza di esso la Terra sarebbe troppo fredda per poter ospitare la vita per come la conosciamo ad oggi.

Come dimostrato dal grafico sotto riportato, le quantità di CO₂ (uno dei principali gas serra) nell'atmosfera, sono aumentate in modo anomalo negli ultimi decenni, in concomitanza proprio con il periodo di forte crescita economica che soprattutto i paesi occidentali hanno sperimentato, ovvero con l'affermazione di un sistema economico di tipo capitalistico – consumistico, basato sull'utilizzo di combustibili fossili.




Fig 1. Quantità di gas serra presenti nell'atmosfera. Pag. 3, Synthesis report: Summary for policy makers, IPCC, 2014.

A partire dalla rivoluzione industriale quindi, l'uomo, con le sue attività, ha concorso ad aumentare via via sempre di più la quantità di gas serra presenti

⁶ Cook et al, 2016.

⁷ In particolare: anidride carbonica (CO₂), metano (CH₄) e protossido di azoto (N₂O).

nell'atmosfera, accrescendo così il sopra citato effetto serra e dando vita a uno dei principali effetti negativi del cambiamento climatico: il surriscaldamento globale, che consiste nell'aumento delle temperature medie della superficie terrestre. Secondo la comunità scientifica gli effetti del cambiamento climatico hanno già iniziato ad abbattersi sulla Terra. Come dimostrano le più recenti stime dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale⁸, nel 2022 la temperatura media globale è stata approssimativamente di 1.15°C superiore rispetto ai livelli preindustriali, inoltre, gli ultimi otto anni (dal 2015 al 2022) sono stati i più caldi mai registrati finora.

Nel concreto non tutte le attività che l'uomo mette in atto comportano un uguale livello di emissioni. Sono infatti quelle che implicano l'utilizzo massivo di combustibili fossili o che inducono a fenomeni quali la deforestazione ad essere particolarmente dannose.




Fig. 2 Suddivisione delle emissioni di gas serra per settore economico, nell'anno 2016. <https://ourworldindata.org/emissions-by-sector> (ultimo accesso 24/2/2023).

⁸ Pag. 3, Provisional State of Global Climate in 2022, World Meteorological Organization (WMO).

Grazie al soprastante grafico, che mostra come sono ripartite le emissioni per settore economico nell'anno 2016, si può notare come più della metà di esse derivi da attività che richiedono un enorme dispendio di energia, ovvero dal settore dei trasporti, dall'industria e in generale dagli edifici. Questi dati dimostrano che l'energia utilizzata viene ricavata da fonti non rinnovabili, ovvero dai combustibili fossili che causano quindi ingentissimi livelli emissioni.

Tornando agli effetti del cambiamento climatico, il semplice aumento delle temperature non è la sola conseguenza di una più alta concentrazione di gas serra in atmosfera; c'è, in realtà, molto altro come, ad esempio, l'aumento di eventi meteorologici estremi quali uragani, fortissime piogge, alluvioni o periodi di intensa siccità. L'aumento delle temperature ha inoltre effetti negativi anche sulla criosfera, ovvero sui ghiacciai presenti nel nostro Pianeta. Temperature più alte causano un più rapido scioglimento sia dei ghiacciai delle calotte polari che di quelli delle catene montuose terrestri. Il grafico sottostante, prodotto dal World Glacier Monitoring Service⁹, mostra le variazioni annuali della massa di ghiacciai in tutto il globo, ovvero il risultato del rapporto tra neve caduta, che alimenta l'aumento della massa dei ghiacciai, e scioglimento, che ne determina una diminuzione. Si può facilmente notare come dal 1950 ad oggi in quasi tutti gli anni il cambiamento sia stato negativo, ovvero lo scioglimento non è stato bilanciato dall'accumulazione di precipitazioni nevose.




Fig 2. Variazione annuale della massa dei ghiacciai globali. World glacier monitoring services, 2021. Dati derivanti da 30 anni di misurazioni glaciologiche su molteplici ghiacciai di riferimento in tutto il globo.

⁹ Il World Glacier Monitoring Service è un centro di ricerca che raccoglie dati e informazioni sullo stato dei ghiacciai nel mondo. Il suo lavoro è svolto in collaborazione con UNEP, UNESCO e WMO. https://wgms.ch/about_wgms/ (ultimo accesso 11/12/2022).

I mari e gli oceani poi assorbono una parte cospicua del calore che la Terra immagazzina nella sua atmosfera, aumentando in tal modo le loro temperature¹⁰ e la loro acidità. Assorbendo calore inoltre, le molecole d'acqua subiscono il fenomeno dell'espansione termica che concorre a far aumentare il loro volume. Questo, sommato allo scioglimento dei ghiacciai, porta ad un aumento dei livelli del mare¹¹.

Le conseguenze dei sopracitati effetti del cambiamento climatico sono molteplici e piuttosto drammatiche e si abbattono sia sugli ecosistemi naturali, mettendo in pericolo la biodiversità che custodiscono, che sulle comunità umane.

Per fare un esempio di questa interconnessione si può citare l'ormai tristemente noto fenomeno dello sbiancamento corallino¹² causato dal surriscaldamento e dall'acidificazione delle acque del mare. I coralli, la cui vita è messa in pericolo dal sopra citato fenomeno, sono alla base di interi ecosistemi marini su cui si basa anche la vita delle popolazioni umane residenti nelle zone costiere. Il venire meno dei coralli mette in pericolo quindi l'intero ecosistema e toglie mezzi di sussistenza e sostentamento agli umani che su attività collegate, ad esempio, con la pesca o il turismo avevano basato la loro vita.

Quello appena descritto vuole essere un semplice esempio a dimostrazione del fatto che gli effetti del cambiamento climatico si abbattono su una molteplicità di soggetti. A subirne gli effetti sono gli ambienti naturali, tutte le specie che li popolano e quindi, inevitabilmente anche l'uomo.

3. Ambiente, cambiamento climatico e diritti umani

Secondo quanto detto in precedenza, il cambiamento climatico sta facendo mutare gli equilibri degli ecosistemi a ritmi mai registrati prima ed è quindi, anzitutto, un problema ambientale. Se gli equilibri degli ecosistemi cambiano, inevitabilmente, cambiano anche gli equilibri di coloro che su di essi basano le proprie vite.

¹⁰ Provisional State of Global Climate in 2022, World Meteorological Organization (WMO), pag 8 – 10.

¹¹ Pag. 11, Summary for Policymakers, WGII, AR5, IPCC, 2014.

¹² Giorgia Monti, Greenpeace, 2020.

L'uomo non è immune dal subire le conseguenze del cambiamento climatico, la sua esistenza, proprio come quella di tutte le forme di vita con cui condivide il Pianeta, dipende proprio dall'ambiente in cui vive in quanto questo gli offre tutte le risorse di cui necessita. È proprio l'IPCC, in primis, a confermare l'esistenza di conseguenze negative del cambiamento climatico che si abbattono sull'uomo e sulle sue comunità.

Riflettendo sulle conseguenze del cambiamento climatico sugli esseri umani, è impossibile prescindere dal leggere questo fenomeno attraverso la lente dei diritti umani. Il cambiamento climatico infatti, oltre ad essere uno dei più grandi problemi ambientali mai affrontati è anche un problema che ha a che fare con i diritti umani in quanto i suoi effetti vanno a impattare negativamente sulla vita delle persone e quindi sui loro diritti.

Del cambiamento climatico come problema per i diritti umani hanno iniziato ad interessarsi gli organi delle Nazioni Unite preposti proprio a vigilare sul rispetto dei diritti umani. Nel 2009 l'Alto Commissariato per i Diritti Umani pubblica un primo report proprio sulla relazione tra diritti umani e cambiamento climatico¹³.

In un successivo report redatto sempre dall'OHCHR e intitolato "Understanding Human Rights and Climate Change" viene affermato che il cambiamento climatico stia avendo e, se non si prenderanno azioni per contrastarlo, avrà, sempre più impatti negativi sui diritti umani internazionalmente riconosciuti¹⁴. Sempre avendo chiaro il concetto di interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani, secondo l'ultimo documento dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani citato in precedenza e la risoluzione 41/21¹⁵ del Consiglio Diritti Umani, i diritti umani che

¹³ OHCHR, Report on the relationship between Climate Change and Human Rights, 2009.

¹⁴ "Climate change impacts, directly and indirectly, an array of internationally guaranteed human rights..."

Pag. 2, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Understanding Human Rights and Climate Change, Submission to the 21st conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015.

¹⁵ "Emphasizing that the adverse effects of climate change have a range of implications, which can increase with greater global warming, both direct and indirect, for the effective enjoyment of human rights, including, inter alia, the right to life, the right to adequate food, the right to the enjoyment of highest attainable standard of physical and mental health, the right to adequate housing, the right to self-determination, the rights to safe drinking water and sanitation, the right to work and the right to development..."

Pag. 2, risoluzione 41/21 del Consiglio Diritti umani, "Human rights and climate change", 12 Luglio 2019.

più sono intaccati dal cambiamento climatico sono molteplici, per elencarne alcuni si possono citare: diritto alla vita, diritto alla casa, diritto alla salute, diritto all'acqua e al cibo, diritto all'autodeterminazione, diritto allo sviluppo.

Il diritto alla vita è riconosciuto in numerosi strumenti internazionali (sia di *soft* che di *hard law*), quali, ad esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti umani all'articolo 3¹⁶ (UDHR), o la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) all'articolo 6, paragrafo 1¹⁷.

In accordo con l'interpretazione dell'art 6 ICCPR fornita dal General Comment No. 36¹⁸, il diritto alla vita è inderogabile in qualsiasi situazione e si sostanzia, per gli individui, nel diritto a non vedere commessi nei propri confronti atti che possano indurre a una prematura morte, ma anche nel diritto a godere dignitosamente della propria vita. Sono gli Stati i soggetti su cui ricadono principalmente gli obblighi correlativi derivanti da tale diritto.

È di notevole importanza che il suddetto General Comment citi proprio il cambiamento climatico¹⁹ come una delle più serie minacce alla possibilità delle presenti e future generazioni di godere del loro diritto alla vita. Afferma inoltre che le misure messe in atto dagli Stati per preservare l'ambiente e proteggerlo da inquinamento e cambiamento climatico causati sia da soggetti pubblici che privati, sono prerequisiti fondamentali per l'implementazione degli obblighi correlativi derivanti dall'art 6.

Alla luce di ciò è emblematico quanto accaduto in Pakistan tra agosto e settembre 2022²⁰. Durante l'ultima stagione dei monsoni infatti, a causa delle ingentissime piogge, numerosi fiumi hanno rotto gli argini e sono esondati causando alluvioni di eccezionale potenza. Approssimativamente 33 milioni di persone sono state in qualche modo coinvolte in questo disastro, più di 1000 persone hanno perso la vita

¹⁶ Art. 2, UDHR “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.”

¹⁷ Art. 6, par. 1, ICCPR “Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.”

¹⁸ Human Rights Committee, General Comment No. 36, I, 3-4.

¹⁹ Human Rights Committee, General Comment No. 36, V, 62.

²⁰ ANSA, 2022. https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/08/27/mille-morti-per-inondazioni-in-pakistan-migliaia-di-evacuati_8470affa-b4cc-46d7-9dec-822a92e644e03.html (ultimo accesso 24/2/2022).

e migliaia sono invece coloro che hanno perso la casa o i loro mezzi di sostentamento a causa dell'allagamento di intere aree del paese.

Disastri come questo sono da leggersi attraverso la lente del cambiamento climatico, in quanto il surriscaldamento globale porta proprio all'intensificarsi di eventi simili. Le persone colpite da questa alluvione sono state impossibilitate a godere di molteplici dei loro diritti umani, primo fra tutti, il diritto alla vita. Ecco quindi come gli effetti del cambiamento climatico, che già stanno iniziando ad abbattersi sulle comunità umane, possono portare anche, nei casi più estremi, a causare la morte.

Quello delle alluvioni sopra riportato è solo un esempio di come eventi estremi identificabili anche in forti ondate di calore, uragani, siccità e incendi possano avere impatti così negativi sulla vita delle persone.

A confermare l'esistenza di un rapporto negativo tra cambiamento climatico e diritti umani è anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità²¹ che stima che tra il 2030 e il 2050 il cambiamento climatico dovrebbe portare a ben 250.000 morti all'anno a causa di malaria, malnutrizione e colpi di calore.

Anche l'IPCC, nel suo sesto report conferma la correlazione tra cambiamento climatico e peggioramento della salute umana sia fisica che mentale²² (soprattutto delle persone direttamente colpite da eventi estremi).

Gli effetti del cambiamento climatico possono quindi ritenersi strettamente collegati con il godimento del diritto alla salute, affermato all'art 25²³ della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e sancito poi dall'art 12²⁴ del Patto sui Diritti Sociali, Economici e Culturali.

Nel General Comment 14 all'art 12 ICESCR, tra i determinati della salute viene inserito anche l'ambiente sano, assieme ad acqua potabile, cibo adeguato, accesso a strutture sanitarie adeguate, educazione e informazione connessa alla salute.

²¹ Quantitative risk assessment of the effect of climate change selected causes of death 2030s and 2050s, World Health Organization, 2014.

²² Pag 11, Summary for Policymakers, WGII, AR6, IPCC

²³ Art. 25, par. 1 UDHR "Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia."

²⁴ Art. 12, ICESCR "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire..."

La correlazione tra cambiamento climatico e godimento del diritto alla salute è oggetto di un report a sé stante dell'OHCHR²⁵ al cui interno si ribadisce la generica e ormai tristemente nota correlazione tra cambiamento climatico e diritti umani, con particolare riferimento appunto al diritto alla salute. Secondo il report, a minacciare il diritto alla salute sarebbero, ad esempio, le sempre più comuni ondate di calore che hanno impatti negativi sui sistemi respiratori e cardiovascolari delle persone, soprattutto di coloro che lavorano all'aperto e in generale degli anziani. Le troppo elevate emissioni concorrono inoltre ad aumentare l'inquinamento dell'aria danneggiando ulteriormente il sistema respiratorio. Viene inoltre affermato che la salute umana può essere messa a dura prova anche da eventi climatici estremi quali uragani, inondazioni, alluvioni che possono colpire direttamente le persone causando loro danni fisici ma non solo. Molto spesso eventi di questo tipo portano alla distruzione di moltissime infrastrutture, sia di quelle sanitarie che dei sistemi di gestione delle acque, facilitando così la diffusione di patogeni e impedendo ai bisognosi di ricevere le cure di cui avrebbero bisogno.

A fronte di queste parole, ritorna con preponderanza l'idea di interdipendenza, indivisibilità e universalità dei diritti umani: non si può godere del diritto alla salute se non si ha accesso ad acqua potabile pulita, così come al cibo, la cui mancanza causa denutrizione o malnutrizione facilitando così lo sviluppo di malattie e nei casi peggiori portano persino alla morte.

Nuovamente in accordo con quanto affermato dall'IPCC²⁶, il cambiamento climatico ha causato una riduzione della sicurezza alimentare e dell'approvvigionamento dell'acqua riducendo la produttività agricola, soprattutto delle aree a media e bassa latitudine. Tutto ciò ha portato a sua volta all'insorgere di problemi quali la malnutrizione che colpisce nella maggior parte dei casi le persone già svantaggiate. L'Africa, il Centro e il Sud America²⁷ risultano essere i luoghi più fortemente colpiti da insicurezza alimentare e malnutrizione causate da alluvioni e siccità.

²⁵ Analytical study on the relationship between climate change and the human right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. OHCHR, 2016.

²⁶ Pag 9, Summary for Policymakers, WGII, AR6, IPCC, 2022

²⁷ Pag. 11 Summary for Policymakers, WGII, AR6, IPCC, 2022

Ad avere un impatto negativo sulla sicurezza alimentare sono anche l'acidificazione e il surriscaldamento²⁸ degli oceani che hanno concorso a impoverire alcune aree marine, rendendo le produzioni ittiche meno efficienti e produttive.

Se l'uomo non dovesse riuscire a decurtare significativamente le emissioni di gas serra e rimediare ai danni già fatti, i futuri scenari possibili sono pessimi: si inasprirebbero l'insicurezza alimentare e di approvvigionamento d'acqua, soprattutto nell'Africa Sub Sahariana, nel Centro e Sud America, nel Sud Asia e nelle piccole isole²⁹.

Il non arrestarsi dei cambiamenti climatici rischia infatti di ridurre le riserve di acqua dolce del nostro pianeta³⁰ causando così una riduzione dell'acqua disponibile e maggiori difficoltà nell'approvvigionamento della stessa, soprattutto nelle aree già per loro natura più aride, rendendo in questo modo sempre più difficile la vita per l'uomo.

A livello internazionale il diritto al cibo è affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (UDHR) all'art 25³¹ e sancito poi dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Sociali Economici e Culturali (ICESCR) all'art 11³². L'adeguato apporto di cibo in questi strumenti figura come uno dei mezzi tramite cui garantire degli standard di vita adeguati e dignitosi. Sulla base di quanto sopra riportato non è difficile immaginare come l'implementazione di questo diritto e il conseguente suo godimento da parte delle persone sarà sempre più difficile nelle aree più fortemente colpite dagli effetti del cambiamento climatico.

Il diritto all'acqua invece, seppur non esplicitamente citato da strumenti come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, o i patti del 1966 (ICCPR e ICESCR), secondo quanto affermato dal Comitato sul Patto dei Diritti Sociali, Economici e Culturali, rientrerebbe all'interno degli elementi necessari a garantire un adeguato

²⁸ Pag. 9, Summary for Policymakers, WGII, AR6, IPCC, 2022

²⁹ Pag. 14, Summary for Policymakers, WGII, AR6, IPCC, 2022

³⁰ Pag 11, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship between climate change and human rights, 2009.

³¹ Art. 25, par. 1 UDHR "Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riferimento all'alimentazione..."

³² Art. 11, par. 1 ICESCR "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati..."

standard di vita³³ (art 11 ICESCR). Anch'esso sarebbe messo a repentaglio dall'inasprirsi degli effetti del cambiamento climatico.

Gli effetti estremi del cambiamento climatico si abbattano ovviamente anche sugli edifici che l'uomo ha costruito: alcuni di questi potrebbero arrivare ad essere distrutti, causando così moltissimi sfollati. Molte abitazioni possono rivelarsi oltretutto inadeguate alle ondate di calore che si abatteranno sulla Terra e sulla sua popolazione nei prossimi anni o possono trovarsi in zone particolarmente basse e vicine alla costa, a rischio quindi di finire sott'acqua nello scenario in cui i livelli del mare si alzeranno ulteriormente. In accordo con l'OHCHR quelle sopra citate possono costituire minacce al diritto alla casa, o meglio al diritto ad un'abitazione adeguata al benessere delle persone. Tale diritto è rintracciabile principalmente all'art 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani³⁴ e all'art 11 della Convenzione Internazionale sui Diritti Sociali, Economici e Culturali³⁵.

Anche l'autodeterminazione dei popoli, enunciata sotto forma di principio nella Carta delle Nazioni Unite³⁶ e poi, sotto forma di diritto agli articoli 1 dei due patti del 1966 (ICESCR e ICCPR)³⁷, secondo l'OHCHR è messa a repentaglio dal cambiamento climatico. In particolare, questo diritto sarebbe negato ai popoli che vivono in aree del mondo che, con l'inasprirsi degli effetti del cambiamento climatico, diverranno invivibili. Esempio lampante sono gli Stati che sorgono in isole che, se il livello del mare continuerà a crescere, finiranno per essere completamente ricoperte dalle acque.

Altro diritto riconosciuto ai popoli è il diritto allo sviluppo, di cui si trovano riferimenti all'art 55 della Carta delle Nazioni Unite, così come agli articoli 1.1 sia dell'ICCPR che dell'ICESCR, in cui si ribadisce che:

³³ UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment n.15, The right to water, I, 1.

³⁴ Art. 25, par. 1 UDHR "Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione..."

³⁵ Art. 1, par. 1 ICESCR, "Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati..."

³⁶ Art. 1, par. 2, United Nations Charter, "Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale."

³⁷ Sia all'art 1.1 ICESCR che ICCPR "Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione."

“Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.”

Questo diritto è inoltre oggetto di strumenti ad esso dedicati, quali ad esempio la Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, siglata nel 1986. In quest’ultima dichiarazione di *soft law* tale diritto viene etichettato come un “diritto umano inalienabile” grazie a cui tutte le persone e i popoli possono contribuire e beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico che rispetti e realizzi diritti umani e libertà fondamentali³⁸. Il contenuto di tale diritto si è via via evoluto, fino ad arrivare alla teorizzazione dell’idea di sviluppo sostenibile inteso come quello sviluppo che permette alla presente generazione di soddisfare i propri bisogni senza però compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri³⁹.

Secondo i più volte nominati report dell’OHCHR su diritti umani e cambiamento climatico, anche il diritto allo sviluppo potrebbe essere minacciato dal cambiamento climatico che ne impedirebbe il pieno godimento da parte dei suoi destinatari.

Se il cambiamento climatico non verrà contrastato nel modo corretto, il numero di persone che vedranno non rispettati i loro diritti umani a causa di esso è destinato ad aumentare. Addirittura, probabilmente, gli abitanti delle aree del mondo più colpite dall’inasprimento delle condizioni ambientali saranno via via sempre più portati a spostarsi per trovare zone in cui l’ambiente è meno ostile alla loro vita, alimentando così le cosiddette migrazioni climatiche. Negli scenari peggiori la scarsità delle risorse potrebbe persino innescare conflitti per la loro contesa.

4. La comunità internazionale e il cambiamento climatico

La correlazione tra cambiamento climatico e violazione dei diritti umani è dunque innegabile e affermata da molteplici organi internazionali di rilievo in questo ambito. Lo è altrettanto l’assunto di base secondo cui il cambiamento climatico è

³⁸ Art. 1, Dichiarazione NU sullo sviluppo, 1986.

³⁹ Definizione proveniente dal Rapporto Brundtland (Our Common Future), Capitolo II, 1987. World Commission on Environment and Development.

di natura antropica e sono quindi proprio le attività umane a causarlo. Di fronte a queste consapevolezze e all'obbligo, affermato dai principali strumenti internazionali sui diritti umani, che gli Stati e altri attori hanno di far rispettare, promuovere e proteggere i diritti umani, è assolutamente necessaria un'azione volta a contrastare il fenomeno del cambiamento climatico e a limitarne gli effetti negativi.

La comunità internazionale, mossa dalla crescente attenzione dell'opinione pubblica su questo tema, da una parte, e dalle pressioni della comunità scientifica, dall'altra, ha dovuto in qualche modo reagire.

4. 1 Diritto ad un ambiente salubre, diritto al clima e sviluppo sostenibile

Il diritto ad un ambiente salubre non è certamente di facile definizione ed è ancora oggi oggetto di molteplici dibattiti dottrinali in quanto, di fatto, non risulta ancora riconosciuto all'interno di strumenti universali giuridicamente vincolanti sui diritti umani.

Questioni aperte circa il diritto ad un ambiente sano riguardano la sua positivizzazione. Inoltre, due possono essere le prospettive di fondo da cui la natura viene considerata: antropocentrica o ecocentrica.

C'è chi sostiene la necessità di una sua positivizzazione, chi no, asserendo invece che sia sufficiente considerare i diritti umani da una prospettiva ambientale, riconoscendo semplicemente l'utilità dell'ambiente per il raggiungimento degli obiettivi da essi posti. L'altra questione che lo riguarda è quella del punto di vista da cui guarda alla natura. Il diritto ad un ambiente sano può abbracciare una prospettiva antropocentrica e quindi richiedere che l'ambiente venga protetto in funzione della sua utilità per l'uomo, o, per contro abbracciarne una ecocentrica nel caso in cui la tutela ambientale si considerasse da attuare a prescindere dall'utilità che questa ha per l'uomo. Bisogna in ogni caso ricordare che, aldilà degli interrogativi che lo circondano e del fatto che non sia riconosciuto da strumenti universali giuridicamente vincolanti, il diritto ad un ambiente salubre è citato all'interno di numerosi strumenti di *soft law*, di strumenti regionali di tutela dei

diritti umani e anche di alcuni testi costituzionali⁴⁰. Inoltre, secondo quanto affermato dal report del 2009 dell'OHCHR sulla relazione tra cambiamento climatico e diritti umani, tutti i *treaty bodies* delle NU riconoscono la solida correlazione tra ambiente sano e godimento di un vasto range di diritti umani⁴¹.

Uno degli strumenti non vincolanti che lo riconoscono è la Dichiarazione di Stoccolma, nata all'interno della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, tenutasi a Stoccolma nel 1972.

La Dichiarazione non manca di riconoscere la centralità dell'ambiente per la vita umana acclamando che:

“l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere”⁴².

Al suo interno non si trovano ancora espliciti riferimenti al cambiamento climatico, il documento infatti si limita a condannare l'inquinamento e gli impatti negativi delle attività umane sull'ambiente quali azioni da limitare e combattere⁴³; etichettando invece la protezione dell'ambiente come ciò su cui si basano “il benessere dei popoli e lo sviluppo economico del mondo intero”⁴⁴.

Inoltre, viene più volte nominato l'interesse delle generazioni presenti e future come ragione in nome della quale gli ambienti naturali e le risorse dovrebbero essere preservati⁴⁵.

Trova infine spazio all'interno della Dichiarazione anche uno dei principi cardine del diritto ambientale internazionale: quello del *no-harm*,⁴⁶ secondo cui gli Stati hanno il diritto sovrano di usufruire delle loro risorse naturali in una maniera tale che non arrechi danno agli altri Stati e al loro territorio e ambiente⁴⁷.

⁴⁰ Sul diritto a un ambiente salubre: Lewis, 2019, p. 59 – 77.

⁴¹ Pag 7, Report of the High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights, 2009.

⁴² Art. 1, Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano.

⁴³ Artt. 6, 7, 22, Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano.

⁴⁴ Preambolo, par. 2, Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano (Stoccolma, 1972), Preambolo, “The protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well-being of peoples and economic development throughout the world; it is the urgent desire of the peoples of the whole world and the duty of all Governments”.

⁴⁵ Art. 2, Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano.

⁴⁶ Art. 21, Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente umano.

⁴⁷ Brodansky et al., 2020, p. 40.

Recentemente il dibattito in dottrina si è aperto anche riguardo alla possibilità di riconoscere un diritto umano al clima.⁴⁸ Sebbene auspicato da molti, il diritto al clima non è formalmente riconosciuto da alcuno strumento e per questo il suo contenuto è ancora vago. Secondo quanto scritto da Pisanò⁴⁹, basi per il riconoscimento di tale diritto potrebbero essere rappresentate dal report del 2009 dell’OHCHR su diritti umani e cambiamento climatico e da tutti i contenziosi climatici che hanno fatto ricorso al tema dei diritti. All’interno del Global Climate Litigation Report UNEP del 2020 vengono analizzati e divisi in categorie i contenziosi climatici e, tra le tante, ne troviamo una definita “Climate rights”. In generale, le cause che ne fanno parte rivendicano che l’insufficiente mitigazione del cambiamento climatico dia vita proprio a violazioni di svariati diritti umani universalmente riconosciuti⁵⁰.

È interessante notare anche che all’interno del sopra citato report UNEP compaiono riferimenti a casi che affermano l’esistenza di diritti della natura, a testimonianza del fatto che sta prendendo piede un cambio di rotta verso quella che può essere considerata una prospettiva ecocentrica, in cui la natura deve essere protetta in quanto tale, non in funzione della sua utilità per l’uomo⁵¹.

La sempre maggiore considerazione che il tema ambientale e climatico acquisiscono all’interno del panorama delle Nazioni Unite si concretizza anche nella forte enfasi con cui è stata implementata l’idea di sviluppo sostenibile. L’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile è l’emblema di quanto appena detto: nei suoi 17 obiettivi (SDGs: Sustainable Development Goals) mette in primo piano proprio lo sviluppo sostenibile, dando rilievo all’interdipendenza tra tutela ambientale e lotta al cambiamento climatico, rispetto dei diritti umani e sviluppo economico, sociale e culturale.

⁴⁸ Pisanò, 2022.

⁴⁹ Pisanò, 2022.

⁵⁰ The UNEP Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review, pag 13.

⁵¹ The UNEP Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review, pag 17.



Fig 4. I 17 Sustainable Development Goals.

Download al sito: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/> (ultimo accesso 11/12/2022).

Una visione di questo tipo riporta a quanto scritto da Vittorio Hösle in “Filosofia della crisi ecologica” agli inizi degli anni ‘90. Hösle affermava infatti che l’incumbere della crisi ecologica avrebbe condotto ad un cambiamento di paradigma: dal paradigma dell’economia si sarebbe dovuti passare a quello dell’ecologia. Egli fa riferimento al XXI secolo come il “secolo dell’ambiente”, ovvero quello in cui la priorità della politica non è più la mera e sregolata crescita economica, bensì la salvaguardia degli ambienti naturali in cui viviamo ⁵².

4. 2 Accordi internazionali per la lotta al cambiamento climatico

Inizialmente l’attenzione delle Nazioni Unite si è concentrata prevalentemente sulla tutela ambientale e, solo successivamente, si è spostata su una delle questioni cardine all’interno del più ampio panorama della tutela ambientale: quella del cambiamento climatico.

Finalmente, in occasione del Summit della Terra, indetto dall’assemblea generale delle Nazioni Unite⁵³ e svoltosi a Rio de Janeiro nel 1992, ha visto la luce la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici: il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante a riguardo. In essa il cambiamento climatico viene

⁵² Hösle 1991, 29.

⁵³ Risoluzione assemblea generale 45/212 “Protection of global climate for present and future generations of mankind”. 21 Dicembre 1990.

ricosciuto come un fenomeno da fronteggiare con immediatezza a livello globale. Stando a quanto sancito dall'articolo 2 della convenzione l'obiettivo della stessa è quello di:

“stabilizzare, in conformità delle pertinenti disposizioni della Convenzione, le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello tale che sia esclusa qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico”⁵⁴.

Questo ambizioso fine dovrà essere raggiunto soprattutto tramite misure di mitigazione del cambiamento climatico e di adattamento allo stesso da parte degli Stati⁵⁵. Le prime sono volte a far ridurre le emissioni di gas serra tramite una limitazione delle attività che le causano e un'implementazione invece dei cosiddetti serbatoi, ovvero dei sistemi naturali che permettono di immagazzinare gas serra (esempio lampante sono le foreste e la loro preziosissima azione di assorbimento di CO₂). L'adattamento invece comprende le misure da mettere in atto in risposta agli effetti negativi che il cambiamento climatico ha già causato, per rendere gli ecosistemi più resistenti, ad esempio, agli eventi estremi.

All'interno della Convenzione viene più volte ribadito il fatto che le misure di adattamento e mitigazione avrebbero dovuto essere proporzionali alle comuni ma differenziate responsabilità degli Stati per il cambiamento climatico: riferimento esplicito al fatto che gli Stati occidentali abbiano contribuito in maniera molto più importante all'aumento delle emissioni rispetto ai paesi in via di sviluppo che, pur subendo le conseguenze disastrose del cambiamento climatico, ne sono responsabili solo in minima parte. Nel concreto l'accordo obbliga gli Stati a fornire rendiconti periodici delle loro emissioni e delle misure messe in atto per ridurle, avendo sempre chiaro però il concetto di responsabilità differenziata⁵⁶.

Nella convenzione si afferma un concetto assai importante per il diritto ambientale e climatico: il principio di precauzione⁵⁷, secondo cui misure precauzionali, volte a salvaguardare il clima e l'ambiente dall'azione umana devono essere prese nel momento in cui si presume vi sia il rischio di danni gravi o irreversibili, senza necessità che vi sia l'assoluta sicurezza scientifica a riguardo.

⁵⁴ Art. 2, UNFCCC.

⁵⁵ Art. 4, par. a) ed e), UNFCCC.

⁵⁶ Art 4, UNFCCC.

⁵⁷ Art 3.3, UNFCCC.

Nonostante tutto, all'interno del trattato non vengono fatti riferimenti espliciti ai diritti umani.

Di notevole importanza è però l'istituzione delle periodiche Conferenze delle Parti (Conferences of the Parties, COP), in occasione delle quali gli Stati parte della UNFCCC e svariati altri attori quali: organizzazioni internazionali e regionali intergovernative, organizzazioni non governative, rappresentanti della società civile ma anche gruppi d'interesse discutono proprio dei problemi climatici e della loro risoluzione.

Tra i risultati più importanti delle COP è impossibile non annoverare il Protocollo di Kyoto e l'Accordo di Parigi.

Il primo, siglato nel 1997 durante COP3 vanta di essere un accordo internazionale che dà agli Stati obiettivi concreti di riduzione delle emissioni, sulla base della loro responsabilità storica. Il protocollo prevedeva infatti che i paesi più sviluppati (citati nell'allegato B) dovessero ridurre, secondo percentuali prestabilite, le loro emissioni rispetto ai livelli di riferimento del 1990. Tra le grandi debolezze di questo accordo rientra il fatto che i paesi in via di sviluppo, Cina compresa, non fossero tenuti a sobbarcarsi oneri di riduzione delle emissioni e soprattutto che gli Stati Uniti non lo abbiano mai ratificato; facendo mancare quindi all'appello paesi che in realtà erano o stavano divenendo (nel caso della Cina) grandi emettitori di gas serra. Dopo che il periodo all'interno del quale le riduzioni dovevano avere luogo si concluse (2008 – 2012) il Protocollo non fu aggiornato e si aprì così la strada verso un nuovo accordo che andasse a sopperire alle mancanze di quello di Kyoto.

Si arriva quindi alla nascita dell'Accordo di Parigi che ha visto la luce nel 2015 in occasione di COP21. Tale accordo, sulla base delle evidenze scientifiche fornite dall'IPCC, pone come obiettivo quello di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei +2°C, preferibilmente al di sotto di +1,5°C⁵⁸ al fine di evitare l'incorrere in scenari catastrofici. Questo ambizioso obiettivo è da raggiungersi tramite la decurtazione delle emissioni, azione alla quale ogni stato dovrà lavorare in autonomia presentando ogni cinque anni dei report chiamati

⁵⁸ Art. 2, Accordo di Parigi.

“Nationally determined contribution” (NDC)⁵⁹ che dimostrino in che modo stia rispettando il target imposto dal trattato.

L’Accordo di Parigi assume una particolare importanza per l’analisi che qui si sta effettuando in quanto vanta di essere l’unico accordo sul clima in cui si trova un riferimento esplicito ai diritti umani. Nel preambolo infatti si dice che: “le parti dovrebbero, nel mettere in atto azioni per affrontare il cambiamento climatico rispettare, promuovere e considerare le loro rispettive obbligazioni sui diritti umani...”, auspicando così la messa in atto di un approccio al cambiamento climatico basato sui diritti umani. Si ribadisce quindi, in un certo senso, la correlazione tra cambiamento climatico e diritti umani di cui si è qui parlato ampiamente in precedenza.

Dunque, che il cambiamento climatico stia causando e causerà violazioni dei diritti umani è oramai affermato da molteplici organi di rilievo in materia. La scienza ha permesso di studiare il cambiamento climatico, comprenderne le cause e le possibili azioni risolutive. La comunità internazionale si è messa in moto per far applicare agli Stati le misure necessarie a tenere sotto controllo l’aumento della temperatura terrestre. Sorge lecito però chiedersi se gli Stati siano gli unici soggetti imputati ad impegnarsi nel combattere il cambiamento climatico e nell’evitare che questo impatti negativamente sui diritti umani. Nei prossimi capitoli si indagherà la posizione delle imprese transnazionali a riguardo.

⁵⁹ Art. 4.9, Accordo di Parigi.

CAPITOLO II

IMPRESE TRANSNAZIONALI E DIRITTI UMANI

1. Introduzione

Il diritto internazionale si è ampiamente pronunciato sulle obbligazioni degli Stati in materia di diritti umani. Lo stesso è accaduto per quanto riguarda le loro obbligazioni in relazione al cambiamento climatico.

Sul loro livello di compliance si potrebbe avere molto da ridire, ma di certo, in presenza di volontà e mezzi per attuarle, le norme non mancano.

Da sempre gli Stati - nazione sono considerati quali principali soggetti delle norme di diritto internazionale. Ad oggi però, a seguito dei molteplici mutamenti che hanno caratterizzato il panorama internazionale, non si può più dire siano gli unici attori che compiono azioni rilevanti dal punto di vista economico, sociale e ambientale a livello globale⁶⁰.

Attori non statali e quindi non tradizionalmente riconosciuti come soggetti del diritto internazionale hanno guadagnato sempre più spazio e, nella fattispecie degli individui, ad esempio, hanno persino acquisito soggettività giuridica internazionale. Una particolare categoria di attori non statali, la cui rilevanza è andata via via aumentando, è quella delle imprese transnazionali (*transnational corporations*: TNCs). Se inizialmente queste entità erano considerate esclusivamente dal punto di vista economico, con il tempo, ci si è scontrati con il fatto che tale visione era inadeguata. A portare a questa consapevolezza è stata la realtà dei fatti: le imprese transnazionali hanno acquisito via via sempre più poteri e li hanno esercitati per raggiungere i loro obiettivi, talvolta a discapito dei soggetti con cui erano a contatto: le persone e i loro diritti, le società e gli ambienti naturali in cui operavano.

In questo capitolo verranno presentati gli attori appena introdotti, delineando le loro caratteristiche principali e le motivazioni per cui si sono dimostrati essere negativamente impattanti sui diritti umani.

Verranno infine descritte le strategie e gli strumenti internazionali nati in seguito all'esigenza di responsabilizzare le TNCs al rispetto dei diritti umani.

⁶⁰ Papisca e Mascia 2012, 126 -127.

Saranno in questo modo poste le premesse necessarie allo sviluppo, nel terzo capitolo, delle analisi riguardanti le imprese transnazionali e il cambiamento climatico, nell'ottica dei diritti umani.

2. Cosa sono le imprese transnazionali e perché la loro posizione è controversa

Lo sviluppo della tecnologia delle telecomunicazioni e dei trasporti ha permesso di abbattere le distanze tra un capo e l'altro della Terra dando un forte input al processo di globalizzazione economica, reso ancora più intenso dalla decolonizzazione, che ha portato all'apertura di molti paesi in via di sviluppo al mercato globale. Sono proprio i processi appena elencati ad aver facilitato la proliferazione di imprese di tipo transnazionale.

Queste sono organizzazioni private aventi come scopo quello di produrre profitto grazie allo svolgimento di attività economico – commerciali. La particolarità di queste imprese sta nel fatto che, com'è facile intuire dall'appellativo che hanno, la loro attività e gli effetti di questa non sono ascrivibili all'interno dei confini di un singolo paese, ma, al contrario, hanno luogo in molteplici Stati.

Tali imprese sono in molti casi strutturate in modo tale da avere un'impresa "madre" con sede in un paese sviluppato, definito '*home state*', e tutta una serie di società "figlie" o sussidiarie che, pur essendo controllate da quella madre, sono localizzate in paesi differenti, quasi sempre in via di sviluppo: i cosiddetti '*host state*'.

La delocalizzazione della produzione operata da questi attori è strategica e volta principalmente alla massimizzazione dei profitti in quanto permette loro di spostare i processi produttivi in paesi in cui i costi di materie prime e manodopera sono bassi, la pressione fiscale non è elevata e molto spesso non ci sono normative stringenti in materia di tutela dei diritti umani e dell'ambiente.

Una struttura organizzativa di questo tipo presuppone che le aziende di cui ci occupiamo abbiano una dimensione piuttosto considerevole, che permette loro di arrivare ad interagire persino con i governi.

I loro enormi poteri e la loro struttura operante in paesi diversi rendono queste imprese attori peculiari dal punto di vista del diritto, sia nazionale che internazionale⁶¹, soprattutto quello dei diritti umani.

La caratteristica della transnazionalità, che si concretizza nella delocalizzazione in contesti in cui normative in tema di diritti umani sono scarse o lacunose, permette alle imprese di eludere il diritto dell'*home state*, sottraendosi alle forme di controllo che ne deriverebbero. Gli *home state* infatti, non essendo tenuti dal diritto internazionale a vigilare sulla condotta delle imprese nazionali in luoghi che si trovano territorialmente fuori dalla loro giurisdizione, di fatto, controllano l'operato delle imprese solo all'interno del loro territorio.

Ecco che imprese che nel paese in cui hanno la sede centrale sono rispettose delle normative nazionali e internazionali possono macchiarsi di importanti violazioni negli *host state*.

In merito al diritto internazionale invece, nonostante le TNCs abbiano dimostrato di essere attori dotati di cospicui poteri economici e talvolta politici, paragonabili persino a quelli degli Stati, non godono ancora di un'effettiva soggettività giuridica internazionale.

Concretamente quindi non ci sono norme di diritto internazionale giuridicamente vincolanti che si rivolgono direttamente a esse e che fanno sorgere in capo a queste determinati obblighi o pretese.

Gli enormi poteri di cui queste entità dispongono, sommati alla loro capacità di svincolamento dalle normative nazionali e di invisibilità di fronte al diritto internazionale, quantomeno in relazione alla *hard law*, hanno dato vita a un terreno fertile per la messa in atto da parte delle TNCs di azioni in netto contrasto con la dignità umana, i diritti umani universalmente riconosciuti e i principi di tutela ambientale e climatica, in nome del perseguimento di un solo e unico scopo: l'aumento dei loro profitti.

⁶¹ Papisca e Mascia 2012, 127.

3. Esempi di violazioni dei diritti umani ad opera di imprese transnazionali

Saranno di seguito brevemente riportati alcuni esempi di comportamenti di imprese transnazionali che hanno causato importanti violazioni dei diritti umani riconosciuti in strumenti internazionali.

A metà degli anni '90 dello scorso secolo, la Nigeria guadagnò tristemente spazio mediatico a causa delle proteste popolari messe in atto da parte della sua popolazione nei confronti delle grandi imprese petrolifere straniere operanti nel paese⁶². Le popolazioni residenti nelle aree interessate dall'estrazione petrolifera, in particolare il popolo Ogoni, si mobilitarono contro le suddette imprese a causa dei danni che la produzione petrolifera arrecava all'ambiente in cui vivevano e di conseguenza alla loro società⁶³.

I moti di protesta furono violentemente repressi dal governo nigeriano che però non agì da solo. La repressione avveniva infatti con l'avvallo e talvolta proprio su richiesta delle imprese petrolifere stesse, che si macchiarono così, oltre che di danni ambientali, anche di aver concorso a reprimere violentemente delle proteste che in molti casi erano pacifiche. Le proteste del popolo Ogoni infatti venivano domate utilizzando metodi particolarmente aggressivi, ricorrendo, per esempio, ad arresti arbitrari, torture e arrivando talvolta a causare persino la morte dei manifestanti: tutte azioni in netto contrasto con le normative sui diritti umani.

Ad avere impattato negativamente sui diritti umani sono state anche imprese diverse da quelle petrolifere, quali ad esempio quelle del mondo della moda e dell'abbigliamento.

Risale ad esempio alla fine degli anni '90 lo scandalo che vede coinvolta Nike⁶⁴: impresa transnazionale specializzata nella produzione di indumenti sportivi. L'impresa si era resa colpevole di aver sfruttato il lavoro minorile e, in generale, di non aver rispettato i diritti dei suoi lavoratori impiegati per produrre capi d'abbigliamento in Cambogia. Coloro che lavoravano per Nike in Cambogia erano

⁶² Royal Dutch Shell, BP, Chevron.

⁶³ Frynas e Pegg, 2003.

⁶⁴ Sul caso Nike: <https://www.repubblica.it/online/esteri/nike/nike/nike.html> (ultimo accesso 4/2/2023)

perlopiù persone di sesso femminile, molto spesso minori, costrette a fare moltissimi straordinari e a lavorare in condizioni pessime, nel totale non rispetto del diritto del lavoro, ricevendo in cambio solo delle paghe misere e inadeguate.

Fortunatamente, quanto appena narrato ebbe dei risvolti abbastanza positivi se si pensa che a seguito di questo scandalo l'azienda interruppe ogni rapporto con le case produttrici cambogiane, per ristabilirlo soltanto dopo che la Cambogia aprì le sue frontiere ai funzionari dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che poterono così iniziare a vigilare sulle effettive condizioni dei lavoratori cambogiani, con l'obiettivo di garantire il rispetto quantomeno degli standard minimi del diritto del lavoro.

L'industria della moda è stata tristemente protagonista anche di una più recente tragedia: quella del Rana Plaza⁶⁵.

Nell'aprile 2013 a Dacca, capitale del Bangladesh, crollò su sé stesso un edificio di otto piani, all'interno del quale si trovavano a lavorare per svariate industrie occidentali di abbigliamento⁶⁶ migliaia di individui. In quell'occasione morirono ben 1134 persone.

Secondo i superstiti la catastrofe sarebbe stata evitabile in quanto i segnali della fatiscenza dell'edificio erano visibili a tutti. I lavoratori però furono costretti, talvolta anche sotto minaccia, a continuare a lavorare all'interno del palazzo, nonostante i palesi segnali di cedimento che la struttura stava dando.

Quelli dei lavoratori non sono gli unici diritti che l'industria della moda ha dimostrato di non saper ancora rispettare adeguatamente.

Secondo quanto riportato da Clean Clothes Campaign⁶⁷, questo settore ha dato prova di impattare negativamente anche sull'ambiente.

Nello specifico sarebbe soprattutto il mondo del *fast fashion*⁶⁸, con la sua media di 52 collezioni annue, ad alimentare un modello di produzione particolarmente insostenibile dal punto di vista ambientale. Uno dei grandi problemi che si rilevano

⁶⁵ Sul disastro Rana Plaza https://www.corriere.it/esteri/13_aprile_26/bangladesh-marchi-moda-responsabilita_6b3c490a-ae81-11e2-b304-d44855913916.shtml (ultimo accesso 4/2/2023)

⁶⁶ Ad esempio: Primark, Mango, Yes – Zee, Wal Mart, C&A, Kik...

⁶⁷ <https://cleanclothes.org/fashions-problems/waste-and-pollution> (ultimo accesso 5/2/2023).

⁶⁸ Sui problemi derivanti dall'industria della moda e dal fast fashion:

<https://www.sustainyourstyle.org/en/whats-wrong-with-the-fashion-industry#anchor-fast-fashion> (ultimo accesso 5/2/2023).

è l'ingentissimo utilizzo di acqua richiesto sia dalla coltivazione del cotone che dalla restante parte del processo produttivo. Molto spesso, dopo essere stata utilizzata per creare i capi d'abbigliamento, l'acqua viene riversata in natura senza essere adeguatamente depurata, contenendo ancora sostanze chimiche dannose sia per l'uomo che per gli altri esseri viventi con cui entra in contatto.

Un ulteriore problema collegato a questo tipo di modello produttivo è il fatto che la creazione di numerosissime collezioni all'anno a prezzi molto bassi implica quasi sempre una bassa qualità degli indumenti che di conseguenza vengono utilizzati per poco tempo. I vestiti in sostanza diventando in breve tempo spazzatura: ogni anno sono tonnellate gli indumenti inutilizzati che devono essere smaltiti.

Potrebbero essere fatti moltissimi altri esempi, ma ci si limiterà a portarne un ultimo, ovvero quello che vede protagonista Nestlé⁶⁹: un'impresa transnazionale operante nel settore alimentare di 186 paesi differenti⁷⁰. L'azienda fu oggetto di pesantissime critiche per aver sfruttato il lavoro minorile all'interno delle piantagioni di cacao in Costa d'Avorio da cui si riforniva.

I riferimenti alle violazioni dei diritti umani da parte di imprese transnazionali potrebbero continuare, ma ai fini dell'analisi qui elaborata quelli appena riportati sono sufficienti a dare un'idea delle caratteristiche del problema che si sta trattando e del perché è così importante regolare le attività di questi sempre più potenti attori. Di fronte alle numerose e gravi violazioni dei diritti umani derivanti dall'operato di queste imprese, si è reso necessario indirizzare il loro comportamento verso un approccio che integrasse anche la prospettiva dei diritti umani.

4. Corporate Social Responsibility

Negli ultimi decenni del '900 quindi le violazioni di cui le imprese transnazionali si sono macchiate sono divenute sempre più chiare agli occhi di tutti: sia dell'opinione pubblica che della comunità internazionale.

⁶⁹ Sullo sfruttamento del lavoro minorile da parte di Nestlé: <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/sep/02/child-labour-on-nestle-farms-chocolate-giants-problems-continue> (ultimo accesso 5/2/2023).

⁷⁰ Paesi in cui opera Nestlé: <https://www.nestle.it/chisiamo/il-gruppo-nestle> (ultimo accesso 5/2/2023).

A questo proposito sono stati fatti passi avanti già a partire dagli anni '70 nel campo dell'etica degli affari, ambito in cui si è affermata la teoria della Responsabilità Sociale d'Impresa⁷¹.

Secondo questo approccio alla responsabilità d'impresa, gli obblighi che le imprese hanno non si fermerebbero a quelli di tipo economico – giuridico, ma sarebbero più ampi e sussisterebbero nei confronti di tutti i soggetti con cui queste entrano in contatto.

In relazione a ciò è degno di nota il concetto, fortemente promosso anche da alcune ONG⁷², di “Triple Bottom Line”, secondo cui le imprese dovrebbero essere responsabili da tre punti di vista: quello sociale, quello ambientale e infine quello finanziario.

Le imprese, in modo particolare quelle transnazionali, non sono più viste come semplici attori economici, ma come qualcosa in più.

In nome dell'impatto sociale e ambientale del loro operato sono portate ad avere anche delle responsabilità sociali nei confronti delle comunità e degli ambienti in cui operano.

Non è più sufficiente rispondere soltanto ai bisogni degli *shareholders*⁷³, ma è necessario guardare anche ai bisogni della più ampia platea di *stakeholders*⁷⁴, il tutto in ottemperanza a quanto stabilito dal diritto internazionale dei diritti umani e dalle norme di diritto ambientale.

Nonostante esistano studiosi che, come Milton Friedman⁷⁵, si scontrano con quanto appena detto sostenendo che le imprese non abbiano altri obblighi all'infuori della massimizzazione dei loro profitti, ad oggi si può affermare che il paradigma della Responsabilità Sociale d'Impresa abbia saputo superare le critiche e stia guadagnando sempre più importanza a livello internazionale.

L'autorevolezza riconosciuta al paradigma è provata dal fatto che esso sta alla base degli strumenti internazionali di *soft law*, nati anche in seno alle Nazioni Unite, con

⁷¹ Pariotti, 2013, 148.

⁷² Frynas e Pegg 2003, 9 (Friends of Earth, Global Reporting Initiative, Social Accountability International).

⁷³ Sono *shareholders* coloro che detengono titoli azionari.

⁷⁴ Gli *stakeholders* sono soggetti di svariata natura con cui un'azienda entra in contatto: fornitori, clienti, società in cui opera...

⁷⁵ Frynas e Pegg 2003, 7.

l'obiettivo di responsabilizzare le imprese transnazionali al rispetto dei diritti umani.

In generale, i metodi tramite cui le imprese possono implementare la Responsabilità Sociale d'Impresa sono svariati⁷⁶. Possono essere adottati codici di condotta interni piuttosto che codici etici. Ci si può altresì affidare a sistemi di certificazione esterni o ancora si possono seguire le strade indicate dal diritto internazionale, tramite l'adozione di atti di *soft law* rivolti alle imprese transnazionali, di cui si parlerà di seguito.

5. Iniziative di responsabilizzazione adottate a livello internazionale

Gli enormi poteri appartenenti a queste entità e le importanti violazioni dei diritti umani di cui si sono macchiate hanno destato l'attenzione anche della comunità internazionale che ha saputo elaborare strumenti con l'obiettivo di allineare, almeno in parte, l'operato di queste imprese ai diritti umani.

Il processo di allineamento di questi attori alle normative sui diritti umani è reso sicuramente difficile da fatto che, come ribadito in precedenza, le imprese transnazionali non godano di personalità giuridica internazionale. Visti però i loro poteri e le molteplici azioni da loro commesse in violazione dei diritti umani sono state sviluppate tesi secondo cui, a prescindere dalla presenza di personalità giuridica, su di esse verrebbe comunque fatta ricadere la responsabilità per le violazioni dei diritti umani che commettono.

Concretamente, le strade intraprese per aumentare l'*accountability* delle imprese transnazionali nei confronti dei diritti umani abbracciano due prospettive differenti: quella della responsabilità indiretta e quella della responsabilità diretta.

Dibattiti dottrinali sono tuttora aperti circa la preferenza per l'uno o l'altro approccio.

Di particolare rilevanza a questo proposito risulta essere il concetto di orizzontalità dei diritti umani⁷⁷, secondo cui gli obblighi derivanti dalle normative internazionali a riguardo ricadrebbero non solo sugli Stati ma anche sugli attori privati. Seguendo

⁷⁶ Frynas e Pegg, 2003, 21 – 25.

⁷⁷ Pariotti, 2013, 143 – 144.

questa logica, sarebbe giustificata una presunta responsabilità diretta delle imprese nei confronti dei diritti umani universalmente riconosciuti.

Coloro che invece si oppongono a questa teoria sono sostenitori dell'idea di verticalità dei diritti umani, secondo cui gli obblighi derivanti dalla normativa a riguardo ricadrebbero esclusivamente sugli Stati e non su attori di altro tipo.

In linea generale, a livello internazionale, si è optato per la creazione di strumenti di *soft law* la cui adesione è volontaria e non giuridicamente vincolante.

Saranno di seguito analizzati i principali strumenti promossi dalle NU e alcuni dei più importanti strumenti promossi da altre organizzazioni internazionali.

5.1 *Global compact*

Uno dei primi strumenti elaborati è il Global Compact⁷⁸, che vide la luce nel 1999 in occasione del World Economic Forum di Davos, quando Kofi Annan, l'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, rese pubblica la sua personale idea, lanciata ufficialmente dalle Nazioni Unite l'anno successivo.

L'iniziativa vuole essere uno strumento non vincolante di responsabilizzazione delle imprese, basato sul rispetto di quattro pilastri fondamentali:

i diritti umani, il diritto del lavoro, l'ambiente, e la lotta alla corruzione.

Come è possibile notare dall'immagine sottostante, il progetto si articola in dieci principi⁷⁹ che tutte le aziende che sottoscrivono il Patto si impegnano a rispettare.

⁷⁸ Sul Global Compact: <https://globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/global-compact/introduzione.html> (ultimo accesso 6/2/2023).

⁷⁹ I dieci principi del Global Compact: <https://globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html> (ultimo accesso 6/2/2023).




Fig. 5. I dieci principi del Global Compact.

<https://bh4s.no/reporting-and-communication/united-nations-global-compact>.

Ultimo accesso: 23/01/2023.

Obiettivo del Global Compact è anche quello di incoraggiare la formazione di network locali tra imprese e organizzazioni aderenti, in modo da poter facilitare la cooperazione nell’ottica di raggiungere gli obiettivi posti dai principi sottoscritti. Secondo quanto riportato dal sito del Global Compact Network Italia, sono più di 17.000 le aziende che vi hanno preso parte, appartenenti a ben 160 diversi paesi del mondo⁸⁰.

5.2 Dalle UN Norms al framework “protect, respect, remedy”

Le Nazioni Unite si sono fortemente interessate alla creazione di un quadro di responsabilizzazione delle imprese transnazionali, optando per la promozione di strumenti di *soft law*, ovvero di regole e principi guida non giuridicamente vincolanti, la cui adesione è volontaria ed effettuata quindi a discrezione delle singole imprese o Stati, a seconda del tipo di strumento considerato.

Il primo strumento elaborato dalle Nazioni Unite con lo scopo di responsabilizzare le imprese transnazionali è rappresentato dalle “UN Norms on the Responsibilities

⁸⁰<https://globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/global-compact/introduzione.html>.
(ultimo accesso 23/01/2023).

of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights”, approvate nel 2003.

La vicenda che interessa queste norme è peculiare, in quanto poco dopo la loro approvazione furono ritirate dalle Nazioni Unite stesse a causa delle ambiguità a cui davano adito.

Nella prima sezione delle norme si trova una premessa che afferma che gli Stati hanno la primaria responsabilità di promuovere, proteggere e assicurare il godimento dei diritti umani, mentre a seguire sono presentate le molteplici obbligazioni che sorgerebbero in capo alle imprese transnazionali⁸¹, di cui sarà presentato un breve excursus.

Anzitutto, si afferma che anche alle imprese spetta l’obbligo di promuovere, rispettare e assicurare il godimento dei diritti umani riconosciuti sia dal diritto internazionale che dalla legislazione nazionale degli Stati in cui operano⁸².

È un dovere delle imprese ad esempio, adoperarsi per assicurare il rispetto del diritto del lavoro, non utilizzando forme di lavoro coatto o minorile, garantendo un ambiente lavorativo salubre, retribuzioni adeguate e libertà di associazione⁸³.

Nel documento si ribadisce anche che le imprese devono curarsi della protezione dell’ambiente in cui operano⁸⁴ e che dovrebbero tenersi lontane da situazioni ascrivibili all’interno della categoria dei crimini internazionali⁸⁵.

Come sopra riportato, queste norme ebbero vita breve, in quanto attirarono a sé numerose critiche provenienti da svariati attori operanti nel panorama internazionale: dal mondo delle imprese, da quello accademico e anche dai governi.

⁸¹ “States have the primary responsibility to promote, secure the fulfilment of, respect, ensure respect of and protect human rights recognized in international as well as national law...”.

Economic and Social Council, UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, A: General obligations, 2003.

⁸² Economic and Social Council, UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, A: General obligations, 2003.

⁸³ Economic and Social Council, UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, D: Right of workers, 2003.

⁸⁴ Economic and Social Council, UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, G: obligations with regard to environmental protection, 2003.

⁸⁵ Economic and Social Council, UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, C: right to security of person, 2003.

Tra le problematiche principali legate a questo documento rientra il fatto che al suo interno non fosse ben delineata la suddivisione degli obblighi delle imprese da quelli degli Stati: non era chiaro se sulle imprese ricadevano gli stessi obblighi riguardanti i diritti umani che ricadono anche sugli Stati.

Dubbi sono dunque sorti anche attorno al valore vincolante o meno da attribuire alle norme stesse.

Il fallimento delle UN Norms non ha però arrestato il tentativo delle Nazioni Unite di produrre strumenti utili alla responsabilizzazione delle imprese transnazionali, ma al contrario ha stimolato l'apertura di un processo volto a superare i limiti che avevano portato alla loro bocciatura.

A seguito del suddetto fallimento infatti, nel 2005, il Professor Jhon Ruggie è stato nominato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite suo rappresentante speciale sul tema dei diritti umani e delle imprese transnazionali (Diritti Umani e Corporazioni Transnazionali e altre Imprese), dando così vita a un gruppo di lavoro al riguardo.

Il risultato di questo lavoro, presentato nel 2011 al Consiglio Diritti Umani, è rappresentato dai "Guiding Principles for Business and Human Rights", ad oggi uno dei documenti di maggiore rilievo in tema di imprese e diritti umani.

Il documento, secondo quanto affermato al suo interno, si rivolge a tutti gli Stati e a tutti i tipi di imprese, siano esse transnazionali o meno⁸⁶.

Nel documento si è fatta chiarezza sul tipo di vincolo a cui darebbe vita una potenziale adozione di queste disposizioni: i Principi Guida non sono infatti giuridicamente vincolanti⁸⁷, ma hanno carattere puramente volontario.

Il testo dei Principi Guida è suddiviso in tre parti, che costituiscono anche i pilastri fondamentali su cui si basa ad oggi l'approccio delle Nazioni Unite al tema delle imprese transnazionali e i diritti umani.

⁸⁶ "These Guiding Principles apply to all States and to all business enterprises, both transnational and others, regardless of their size, sector, location, ownership and structure."

OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, General Principles.

⁸⁷ "Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law obligations..."

OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, General Principles.

Le tre sezioni sono:

1. Il dovere degli Stati di proteggere i diritti umani,
2. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani,
3. L'accesso al rimedio.

La prima sezione⁸⁸ riguarda il dovere degli Stati di proteggere i loro cittadini dalle violazioni dei diritti umani causate da terzi.

Le entità statali devono quindi mettere in atto tutte le azioni necessarie a far sì che coloro che operano sotto la loro giurisdizione non mettano in atto azioni in violazione delle normative universali e nazionali sui diritti umani.

Nel concreto dovrebbero far rispettare alle imprese le normative sui diritti umani adottando adeguate misure legislative di prevenzione, investigazione e punizione dei responsabili di violazioni, rafforzando la normativa esistente o creandone di nuova dove necessario.

Inoltre, gli Stati dovrebbero essi stessi guidare le imprese al rispetto dei diritti umani, incoraggiandole a comunicare pubblicamente le azioni che pongono in essere con questo obiettivo⁸⁹. La concezione di responsabilità a cui fa riferimento questo primo pilastro è quindi quella di responsabilità indiretta: sono gli Stati che vigilano sul rispetto dei diritti umani da parte delle imprese.

La seconda parte⁹⁰ dei Guiding Principles si rivolge invece direttamente alle imprese transnazionali, alimentando così la teoria della loro presunta responsabilità diretta nei confronti delle normative sui diritti umani. In questa sezione viene introdotto il fondamentale concetto di *human rights due diligence* delineando quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche generali.

Secondo il principio 11 dei Guiding Principles, le imprese dovrebbero mitigare e prevenire i rischi di violazione dei diritti umani derivanti dalla loro attività e, nel

⁸⁸ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, I: The state duty to protect human rights.

⁸⁹ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, principle 3.

⁹⁰ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, II: the corporate responsibility to respect human rights.

caso in cui si verificano impatti negativi sui diritti umani, predisporre adeguate forme di rimedio⁹¹.

Tutto ciò dovrebbe avvenire a prescindere da luogo in cui operano, dalla legislazione nazionale e dalla capacità o volontà dello stato in cui si trovano di rispettare i diritti umani. I principi stabiliscono che i diritti umani che devono essere rispettati sono almeno quelli affermati dalla Bill of Rights⁹² e dalla ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work⁹³. Laddove le circostanze lo richiedono però, le imprese sarebbero tenute a rispettare anche i diritti dei gruppi più vulnerabili, sanciti per mezzo degli strumenti di specificazione dei diritti umani approvati a livello internazionale dalle Nazioni Unite e rispettando, nelle situazioni di conflitto, il diritto umanitario.

Viene affermato che il principio di *due diligence* ricade su tutte le imprese a prescindere dalla loro grandezza, anche se questa potrebbe influenzare le azioni volte ad attuarlo.

Ripensando agli esempi fatti nei paragrafi precedenti, risulta chiaro come le imprese che delocalizzano in paesi in cui le normative sui diritti umani sono particolarmente scarse dovrebbero mantenere un alto livello di *due diligence* per sopperire alle mancanze di normative nazionali a riguardo.

Infine, nell'ultima sezione⁹⁴ del documento analizzato, si sancisce che, nel caso in cui abbiano avuto luogo delle violazioni dei diritti umani per mano di imprese, deve essere garantito alle vittime di avere accesso a delle forme di rimedio⁹⁵; siano esse meccanismi giudiziari o non giudiziari; statali, o non statali.

Nel commento al principio 25 si sancisce che il rimedio può includere: scuse, restituzioni, riabilitazioni, compensazione finanziaria o non finanziaria e garanzie di non replica.

⁹¹ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, principle 11.

⁹² Per Bill of Rights si intendono: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Patto sui diritti civili e politici, Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

⁹³ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, principle 12.

⁹⁴ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, III: Access to remedy.

⁹⁵ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect, Remedy' Framework, principle 25.

Nel complesso, sebbene a questo strumento venga riconosciuta una notevole importanza, rimane comunque un atto di *soft law* non giuridicamente vincolante, con tutti i limiti che da ciò derivano.

5.3 *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*

Nel corso del tempo l'Organizzazione Nazioni Unite non è stata l'unica organizzazione internazionale ad occuparsi del tema delle imprese transnazionali e i diritti umani.

Le problematiche derivanti dal difficile rapporto tra questi due mondi hanno infatti destato l'attenzione anche di altre organizzazioni internazionali, quali ad esempio l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo (OECD), che nel 2011 ha dato vita al documento intitolato: "OECD Guidelines for Multinational Enterprises".

Queste sono raccomandazioni che i governi rivolgono alle imprese transnazionali che possono decidere volontariamente di rispettarle o meno e, come gli altri strumenti di *soft law* non sono giuridicamente vincolanti.

Per quanto concerne il rispetto dei diritti umani, le linee guida OCSE abbracciano la prospettiva promossa dai Guiding Principle, nonché il framework 'Protect, Respect, Remedy' tramite cui viene riconosciuto alle imprese il dovere di condotta diligente (*due diligence*)⁹⁶.

All'interno del documento elaborato dall'OECD è possibile rinvenire anche una parte relativa al dovere delle imprese di rispettare l'ambiente⁹⁷. Quest'onere viene inserito all'interno di una più ampia prospettiva di promozione di un modello di sviluppo sostenibile. Nella sezione dedicata all'ambiente si fa inoltre riferimento al principio della precauzione, uno dei cardini della protezione ambientale a livello internazionale.

Peculiarità di questo strumento è sicuramente il fatto che sia prevista l'istituzione di Punti di Contatto Nazionali⁹⁸ con il compito di promuovere le linee guida, la cooperazione e la discussione riguardo i temi che trattano. I punti di contatto hanno

⁹⁶ OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, part I, IV human rights, 2011.

⁹⁷ OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, part I, VI environment, 2011.

⁹⁸ OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, part II, procedural guidance, 2011.

anche l'onere di ricevere lamentele nei confronti di imprese che non hanno rispettato quanto sancito dalle linee guida e conseguentemente quello di risolvere tali questioni promuovendo l'utilizzo di strumenti consensuali e non contenziosi.

L'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo non è l'unica ad aver creato strumenti di questo tipo.

Vale la pena anche citare la Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy approvata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 2011.

Anche questo strumento, come quelli citati in precedenza, non è vincolante ma è composto da una serie di raccomandazioni rivolte a governi e imprese la cui adesione è volontaria. Il documento abbraccia anch'esso la prospettiva promossa dai Guiding Principles ma si concentra soprattutto sul tema dei diritti dei lavoratori.

5.4 *Un trattato vincolante su imprese transnazionali e diritti umani?*

Il fatto che siano stati sviluppati strumenti con l'obiettivo di adeguare l'operato delle imprese, soprattutto quelle transnazionali, ai diritti umani è sicuramente notevole.

Gli strumenti in questione però, come più volte riportato, fanno parte della *soft law* e pertanto si basano su un approccio completamente volontario. Proprio in nome di questa caratteristica, i meccanismi di garanzia che prevedono sono alquanto vaghi e deboli.

A livello internazionale e accademico ha iniziato a farsi strada l'ipotesi, ad oggi ancora in cantiere, di dare vita a uno strumento giuridicamente vincolante su imprese e diritti umani, proprio per sopperire ai limiti di un approccio basato interamente sulla *soft law*.

Anzitutto, l'esistenza di un trattato a riguardo potrebbe rendere le imprese giuridicamente e direttamente responsabili delle violazioni dei diritti umani che derivano dal loro operato. In questa prospettiva non sarebbero più soltanto gli Stati in nome del loro *duty to protect* a rispondere di tali impatti negativi, ma sarebbero chiamate in causa direttamente le imprese colpevoli⁹⁹.

⁹⁹ Bilchitz, 2016.

Di notevole importanza è il fatto che nel 2014 sia stata approvata dal Consiglio Diritti Umani una risoluzione¹⁰⁰ a favore dell'istituzione di un gruppo intergovernativo di lavoro sull'elaborazione di uno strumento giuridicamente vincolante su imprese e diritti umani.

Il gruppo di lavoro è arrivato nel 2021 all'elaborazione della terza bozza di trattato il cui scopo sarebbe quello di chiarire le obbligazioni derivanti dal dovere degli Stati di proteggere, rispettare e promuovere i diritti umani nel contesto delle attività d'impresa e di fare chiarezza anche sul dovere delle imprese di rispettare i diritti umani¹⁰¹.

Lo strumento, pur essendo di particolare importanza soprattutto per le imprese transnazionali, si rivolgerebbe a tutti i tipi di impresa e riguarda tutti i diritti umani che sono vincolanti per gli Stati che l'hanno ratificato¹⁰².

Viene inoltre affermato all'interno della bozza che gli Stati devono richiedere alle imprese di attuare la *human rights due diligence* includendo: i diritti umani, i diritti del lavoro e una valutazione degli impatti ambientali e climatici del loro operato¹⁰³. Come nei Guiding Principles, anche in questa bozza di trattato è previsto che le vittime di eventuali violazioni dei diritti umani abbiano accesso ad adeguate misure di rimedio¹⁰⁴.

Nonostante ad oggi si sia arrivati all'elaborazione della terza bozza di trattato, i dibattiti su questo progetto sono tuttora aperti e la sua approvazione non è ancora avvenuta.

Tuttavia, l'interesse della comunità internazionale nei confronti del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese transnazionali è aumentato sempre più e ha dato vita a una branca del diritto internazionale che è tutt'ora in costante evoluzione.

Quanto esposto in questo capitolo aiuterà a comprendere se e come le imprese transnazionali possono essere chiamate a rispondere della loro responsabilità per

¹⁰⁰ Risoluzione 26/9 del Consiglio Diritti Umani: Elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights. 14 Luglio 2014.

¹⁰¹ Art 2, Third Revised Draft of the Treaty on Business and Human Rights, 2021.

¹⁰² Art 2, Third Revised Draft of the Treaty on Business and Human Rights, 2021.

¹⁰³ Art 6.4, Third Revised Draft of the Treaty on Business and Human Rights, 2021.

¹⁰⁴ Art 7, Third Revised Draft of the Treaty on Business and Human Rights, 2021.

aver causato il cambiamento climatico, in nome anche delle violazioni dei diritti umani che questo ha causato.

CAPITOLO III

IMPRESE TRANSNAZIONALI E CAMBIAMENTO CLIMATICO

1. Introduzione

Quest'ultimo capitolo mira a mettere a fuoco il ruolo attribuibile alle imprese transnazionali nel contrasto al cambiamento climatico.

Le imprese transnazionali sono attori estremamente influenti, dotati di un'ampia sfera d'influenza politica ed economica. Ha quindi senso interrogarsi intorno al loro ruolo sia rispetto alle cause antropiche del cambiamento climatico, sia rispetto al contrasto ad esso.

La prima parte del capitolo analizzerà la questione della responsabilità delle imprese transnazionali per il cambiamento climatico, utilizzando come esempio quello che vede protagoniste delle grandi imprese petrolifere chiamate Carbon Majors.

Saranno quindi considerati alcuni argomenti a sostegno della possibilità di attribuire alle imprese transnazionali una responsabilità morale per il cambiamento climatico. Successivamente si cercherà di integrare tali argomenti con l'approccio dei diritti umani.

Verrà poi considerata l'emergente tendenza della *climate due diligence* tramite l'analisi di alcuni contenziosi climatici.

Infine verranno presentate alcune iniziative internazionali rientranti nell'ambito della *soft regulation* e volte a responsabilizzare le imprese transnazionali rispetto al tema del cambiamento climatico.

2. Responsabilità delle imprese per il cambiamento climatico

Il dibattuto argomento della responsabilità per il cambiamento climatico, è stato toccato già a partire dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite, approvata nel

1992 a Rio de Janeiro. Questa attribuisce agli Stati una responsabilità comune ma differenziata¹⁰⁵ per il cambiamento climatico che hanno concorso a causare.

Secondo questa logica il livello di impegno di uno stato nel porre in essere azioni di contrasto al cambiamento climatico dovrebbe essere proporzionale alla quantità di emissioni che questo stato ha generato e di conseguenza al livello di benessere ottenuto tramite attività collegate alla produzione di emissioni.

Si noti come questa modalità di attribuzione della responsabilità è stata utilizzata non soltanto dalla UNFCCC ma anche da successivi accordi sul clima, quali ad esempio il Protocollo di Kyoto.

Quest'approccio puramente statocentrico è ad oggi messo alla prova dall'emersione di modalità alternative di attribuzione della responsabilità per il cambiamento climatico, che vedono anche in attori privati, quali le imprese, soggetti che condividono con gli Stati tale responsabilità.

Riflessioni riguardo a queste visioni alternative sono state stimulate soprattutto a seguito della pubblicazione di recenti studi i quali hanno provato che piccoli gruppi di imprese transnazionali hanno concorso a produrre quantità elevatissime di emissioni di gas serra. Nello specifico lo studio a cui si farà riferimento per dimostrare quanto appena introdotto è quello riguardate le Carbon Majors e il loro impatto sul clima terrestre. I risultati di quest'analisi sono stati terreno fertile per la nascita di riflessioni riguardo alla responsabilità delle imprese per il cambiamento climatico.

2.1 Il caso delle Carbon Majors

Dimostrare che attori quali le imprese, soprattutto quelle transnazionali, hanno avuto un ruolo non indifferente nel causare il cambiamento climatico è possibile.

Il climatologo Richard Heede lo dimostra in un suo importante studio pubblicato nel 2014¹⁰⁶ in cui compie un'analisi quantitativa delle emissioni storiche di anidride carbonica e metano generate da 90 grandi aziende produttrici di combustibili fossili, guadagnatesi l'appellativo di Carbon Majors. L'analisi si concentra in particolare

¹⁰⁵ Art 4, UNFCCC.

¹⁰⁶ Heede, 2014.

su imprese private ma non mancano anche quelle di proprietà degli Stati: 31 delle 90 imprese considerate sono infatti di proprietà statale.

A ciascuna impresa è stata imputata una determinata porzione di emissioni di CO₂ e CH₄¹⁰⁷, calcolata sulla base delle quantità di combustibili fossili prodotte nel periodo di tempo compreso tra il 1854 e il 2010.

Per condurre la suddetta analisi sono stati raccolti dati sulle quantità di combustibili fossili prodotti servendosi di report pubblici presenti in svariate università, di report provenienti direttamente dalle imprese in questione e di metodi di calcolo utilizzati anche da autorevoli entità operanti a livello internazionale, quali ad esempio l'IPCC.

I risultati finali di questa ricerca sono alquanto impressionanti e dimostrano che ben il 63%¹⁰⁸ del totale delle emissioni registrate a livello globale dal 1751 al 2010 sono imputabili ad un gruppo di 90 grandi aziende produttrici di petrolio, gas naturale, carbone e cemento: le Carbon Majors.

Tra le principali imprese considerate troviamo nomi quali le statunitensi Chevron ed ExxonMobile, la britannica British Petroleum (BP), la francese Total, ma anche aziende provenienti da paesi che non rientrano tra quelli compresi nell'annesso 1¹⁰⁹ della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici, come Saudi Aramco o National Iranian Oil Company, provenienti rispettivamente dall'Arabia Saudita e dall'Iran.

Nel grafico sottostante è possibile prendere visione delle percentuali di emissioni imputate a queste e altre imprese petrolifere, rispetto al totale delle emissioni globali rilevate dal 1751 al 2010.

¹⁰⁷ Rispettivamente anidride carbonica e metano.

¹⁰⁸ È imputabile alle 90 Carbon Majors l'emissione di 914 miliardi di tonnellate di CO₂ ed equivalenti. Heede, 2014, 241.

¹⁰⁹ Rientrano nell'annesso 1 alla UNFCCC tutti gli Stati più industrializzati e sviluppati, considerati i maggiori emettitori di gas serra e quindi i principali responsabili del cambiamento climatico.




Fig. 6. Emissioni prodotte dalle principali Carbon Majors tra il 1854 e il 2010 in percentuale rispetto al totale delle emissioni globali registrate dal 1751.

Fonte dati: Heede, 2014.

Fonte rielaborazione grafica: Frumhoff et al, 2015.

Nello studio di Heede e in un successivo lavoro di Frumhoff et al.¹¹⁰ viene messo in luce un ulteriore elemento di cruciale importanza per l'analisi della responsabilità delle imprese transnazionali in relazione al cambiamento climatico.

Partendo dalla constatazione del fatto che i primi report scientifici riguardanti il cambiamento climatico iniziarono a diffondersi tra gli anni '50 e '60 del Novecento e che con l'istituzione nel 1988 dell'IPCC esso diveniva un tema di cruciale importanza, sia per la comunità internazionale, che per la società in generale, è possibile evincere che anche le Carbon Majors fossero a conoscenza delle cause e degli effetti del suddetto fenomeno. In sostanza queste imprese erano informate sulle conseguenze disastrose che l'aumento delle emissioni di gas serra avrebbe avuto sulla Terra e sui suoi abitanti e, ciò nonostante, non fecero nulla per ridurle. Talvolta erano persino gli scienziati interni alle stesse aziende a lanciare allarmi nei confronti degli effetti disastrosi che si prospettava avrebbe avuto il cambiamento climatico, ma come nel caso di ExxonMobile¹¹¹ furono messi a tacere.

¹¹⁰ Frumhoff et al, 2015.

¹¹¹ Toft, 2020, 18.

Sempre secondo la ricerca di Heede, si stima che la metà delle emissioni imputabili alle Carbon Majors abbiano avuto luogo proprio a partire dal 1986: dopo quindi la pubblicazione di studi che rendevano noti gli effetti e le cause del cambiamento climatico. Guardando il grafico sottostante è possibile notare come, a partire dalla seconda metà del '900, le emissioni di gas serra prodotte dalle Carbon Majors siano aumentate repentinamente.




Fig. 7. Emissioni di anidride carbonica e metano prodotte dalle Carbon Majors e globalmente dal 1850 al 2010. Fonte: Heede, 2014.

La posizione del gruppo d'impresе considerate dallo studio di Heede si inquina ancora di più se si pensa che queste non solo hanno aumentato le emissioni anziché diminuirle, ma si adoperarono persino a livello governativo per screditare gli studi sul cambiamento climatico. Molteplici imprese tra cui ExxonMobile, Shell e British Petroleum, diedero vita alla Global Climate Coalition¹¹² con lo scopo di condurre un'intensa attività di lobby grazie a cui riuscirono addirittura ad evitare che gli Stati Uniti siglassero il protocollo di Kyoto. In buona sostanza le imprese in questione erano consapevoli dei danni che stavano arrecando al clima e, ciò nonostante, non fecero nulla per ovviare al problema, continuando invece ad alimentarlo e tentando talvolta di insabbiarlo.

¹¹² Frumhoff et al, 2015, 162.

2.2 Shue e le riflessioni sulla responsabilità morale delle imprese transnazionali

Il caso delle Carbon Majors ha permesso lo sviluppo di una fiorente letteratura accademica attorno al tema della responsabilità morale delle imprese transnazionali (e delle imprese in generale) per il cambiamento climatico.

Di particolare rilievo è quanto affermato da Shue¹¹³ in un suo recente lavoro, secondo cui il fatto che sia imputabile a determinate aziende la responsabilità per la produzione di ingentissime quantità di emissioni costituirebbe il presupposto per far ricadere automaticamente su queste una responsabilità di tipo causale.

La presenza di una responsabilità causale però non implica automaticamente l'esistenza di una responsabilità morale in quanto quest'ultima incorrerebbe solo nel caso in cui venisse violato un principio socialmente accettato.

Ebbene, secondo Shue, sulle Carbon Majors ricadrebbe anche una responsabilità morale, in ragione del fatto che, pur sapendo che la loro attività era altamente dannosa, continuarono a portarla avanti¹¹⁴.

La responsabilità morale di cui si è appena parlato sarebbe paragonabile a quella che le imprese produttrici di tabacco hanno avuto dal momento in cui, nonostante fossero a conoscenza dei danni che il fumo causa all'uomo, hanno continuato a produrre, promuovere e vendere il tabacco¹¹⁵. Ad oggi si può infatti affermare come socialmente riconosciuto il fatto che almeno una parte della responsabilità per i danni derivanti dal fumo ricada anche sulle case produttrici di sigarette e tabacco, non soltanto sui fumatori. Seguendo questa logica sarebbe socialmente giustificabile far ricadere sulle Carbon Majors e in generale sulle imprese inquinanti la responsabilità per aver concorso a causare il cambiamento climatico¹¹⁶.

Sempre secondo tale prospettiva, le Carbon Majors, avendo continuato a produrre emissioni pur essendo a conoscenza dei disastrosi effetti del cambiamento

¹¹³ Shue, 2017.

¹¹⁴ Shue, 2017, 593.

¹¹⁵ Frumhoff et al, 160, 2015.

¹¹⁶ Frumhoff et al, 2015.

climatico, avrebbero violato il dovere negativo e generale del *do no harm*¹¹⁷. Per questo ricadrebbe su di loro il dovere positivo e speciale di rimediare ai danni fatti.

3. Integrare i diritti umani nel discorso sulla responsabilità morale delle imprese per il cambiamento climatico

Nel primo capitolo di questo elaborato è stato più volte affermato che è provato e internazionalmente riconosciuto il fatto che gli effetti del cambiamento climatico impattino negativamente sui diritti umani internazionalmente riconosciuti¹¹⁸.

Nel secondo capitolo, delineando il framework “Protect, Respect, Remedy”¹¹⁹ delle Nazioni Unite si è poi asserito che le imprese devono attenersi ai principi della *human rights due diligence* impegnandosi a rispettare i diritti umani¹²⁰.

Alla luce di queste due premesse, sorge spontaneo chiedersi se è possibile in qualche modo considerare le imprese responsabili dell’impatto negativo del cambiamento climatico sui diritti umani.

Shue nel suo elaborato non fa esplicito riferimento ai diritti umani, ma è possibile trovare tale riferimento in un altro studioso: Toft¹²¹. In un suo recente lavoro egli ipotizza un modello morale basato su una sequenza causale di collegamenti logici, tali per cui se il cambiamento climatico impatta negativamente sui diritti umani ed è a sua volta causato anche da attori privati, allora questi dovrebbero essere responsabili per l’impatto negativo sui diritti.

Particolarità di questo modello è il fatto che accoglie e integra la prospettiva degli UNGP, asserendo che nel contesto del cambiamento climatico è necessario, ma non

¹¹⁷ Avrebbero invece dovuto porre in essere azioni volte allo sviluppo di forme di energia non basate sui combustibili fossili e alla ricerca di metodi di immagazzinamento della CO2 emessa. Shue, 2016.

¹¹⁸ Pag. 2, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Understanding Human Rights and Climate Change, Submission to the 21st conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015.

¹¹⁹ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect, Remedy’ Framework

¹²⁰ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect, Remedy’ Framework, pillar II.

¹²¹ Toft, 2020.

sufficiente, rispettare i diritti umani, in quanto il rispetto deve essere accompagnato da concrete azioni di mitigazione, adattamento e compensazione dei danni.

Figure 1. *Business and human rights typology of climate change*




Fig. 8. Schematico riassunto dei punti chiave della tipologia elaborata in Toft, 2020.

Com'è possibile notare guardando allo schema sopra riportato, la tipologia proposta da Toft, che riprende in parte il pensiero di Shue¹²² e lo combina con quello di Young¹²³, riconosce in capo alle imprese due tipologie responsabilità: le “*backward looking responsibilities*”, relative all’impatto esercitato dal cambiamento climatico sui diritti umani e le “*forward looking responsibilities*”, relative alla prevenzione del futuro impatto negativo del cambiamento climatico sui diritti umani. Sulle imprese ricadrebbe quindi la generale e negativa responsabilità (*forward looking responsibility*) di rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti non commettendo atti che vadano a danneggiarli. Tale dovere, riassumibile nel concetto del *do no harm*, è rintracciabile all’interno dei Guiding Principle e si esprime sostanzialmente nella *human rights due diligence*¹²⁴. Considerando quindi gli impatti negativi del cambiamento climatico sui diritti umani, il loro rispetto passerebbe anche per il non concorrere a causarlo.

Come affermato da Shue¹²⁵ in riferimento alle Carbon Majors, dal momento in cui un’impresa non rispetta tale dovere, su di essa incorre la responsabilità storica positiva e specifica di rimediare ai danni fatti (*backward looking responsibility*).

¹²² Shue, 2017.

¹²³ Young, 2006.

¹²⁴ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect, Remedy’ Framework, pillar II.

¹²⁵ Shue, 2017.

La responsabilità storica di rimediare è determinabile sulla base di tre criteri¹²⁶: la proporzione di emissioni causate, il fatto che le imprese fossero o meno a conoscenza della dannosità delle loro azioni e infine la controazione messa in atto. Le imprese impegnate in azioni volte a contrastare il cambiamento climatico sono meno responsabili rispetto a quelle che si sono sistematicamente impegnate a negarlo. Nel concreto, le imprese potrebbero rimediare per esempio finanziando operazioni di adattamento o compensazione ai danni derivanti dal cambiamento climatico.

Oltre a quelle appena elencate, Toft propone di riconoscere in capo alle imprese un'ulteriore responsabilità futura (*forward looking responsibility*) di tipo specifico e positivo, la cui teorizzazione deriva dal modello di responsabilità delineato da Young¹²⁷.

Young sostiene che la responsabilità per le ingiustizie strutturali derivanti da un determinato sistema ricadrebbe su tutti coloro che fanno parte del sistema stesso. In sistemi sociali complessi e interconnessi come quelli in cui viviamo, tutti condividono una parziale responsabilità per le ingiustizie strutturali che si generano perché ognuno, con le proprie azioni, contribuisce in qualche modo a supportare il sistema di cui fa parte¹²⁸.

Ecco che, non potendo isolare precisamente la responsabilità per le ingiustizie strutturali in capo ai singoli soggetti, Young introduce il concetto di responsabilità condivisa¹²⁹.

Questo ragionamento è adattato da Toft al tema delle imprese transnazionali e del cambiamento climatico. Egli asserisce che il cambiamento climatico può essere oggi considerato un problema strutturale, causato contemporaneamente da una pluralità di soggetti e che, ad eccezione di casi particolari, quali quelli delle Carbon Majors, risulta difficile individuare in quale misura ogni singolo soggetto abbia contribuito a causare il fenomeno in questione. L'impossibilità di calcolare questo dato preciso però non esime le imprese dal mettere in atto azioni volte a contrastare il cambiamento climatico, in ragione del fatto che tutte sono parte di un sistema

¹²⁶ Toft, 2020, 14.

¹²⁷ Young, 2006.

¹²⁸ Young, 2006, 119.

¹²⁹ Young, 2006, 122.

che, nella sua totalità, concorre a causare il problema e quindi sono titolari di una responsabilità condivisa nei suoi confronti.

Tutti in sostanza avrebbero una responsabilità futura, positiva e speciale di partecipare alla messa in opera di operazioni di mitigazione, adattamento e compensazione, a prescindere che abbiano o meno anche una responsabilità storica a rimediare¹³⁰.

Quest'ultima tipologia di responsabilità pur non venendo attribuita sulla base delle emissioni storiche causate da un'impresa, non ricade su tutti allo stesso modo. La sua attribuzione dovrebbe avvenire secondo alcuni criteri, quali: il potere e il privilegio di cui dispongono le imprese, l'interesse e la *collective ability*.

Il potere si riferisce alla possibilità di un'entità, in questo caso un'azienda, di interferire con i processi strutturali del sistema di cui è parte. In base a quanto detto nel capitolo precedente è possibile affermare che le imprese transnazionali siano sicuramente dotate di ampissimi poteri. Il privilegio fa riferimento alla posizione dell'azienda nel sistema climatico: sono privilegiate quelle imprese che subiscono meno gli effetti negativi del cambiamento climatico. Il terzo criterio si riferisce all'interesse che un soggetto ha a mantenere in piedi un sistema che produce ingiustizie. Infine l'ultimo criterio riguarda la capacità di un soggetto di influenzare i processi collettivi che riguardano un determinato ambito. Aziende dotate dei mezzi necessari per mobilitare molti soggetti nell'ottica di scardinare un'ingiustizia strutturale hanno una maggiore responsabilità rispetto alle altre.

In sostanza il modello appena presentato integra tre ambiti: quello delle imprese transnazionali, quello del cambiamento climatico e quello dei diritti umani, partendo dal presupposto che i soggetti in esame avrebbero delle responsabilità nei confronti del cambiamento climatico proprio in ragione dell'impatto negativo che questo ha sui diritti umani che dovrebbero rispettare. Tali responsabilità sono identificabili nel basilare principio del *do no harm* e nel dovere positivo di rimediare nel caso in cui questo sia violato, ma non solo.

Viene fatto ricadere sulle imprese un dovere positivo e specifico di combattere il cambiamento climatico che prescinde da ogni responsabilità storica, ma sarebbe

¹³⁰ Toft, 2020, 20.

connaturato con il fatto stesso di far parte di un sistema che nel suo complesso sta alimentando il cambiamento climatico.

4. Contenziosi climatici e l'affiorare del concetto di “climate due diligence”

Dopo aver analizzato dal punto di vista teorico il tema della responsabilità morale delle imprese per il cambiamento climatico e aver proposto un modello morale che integra anche il tema dei diritti umani, è sicuramente utile indagare come il tema della responsabilità delle imprese sia configurato sotto il profilo giuridico.

4.1 Climate due diligence tra contenziosi climatici, UNGP e OECD Guidelines

I contenziosi climatici sono azioni legali che sollevano questioni relative al cambiamento climatico¹³¹ e possono riguardare sia Stati che attori privati, quali le imprese.

Come si può notare dal grafico sottostante, la crescente attenzione nei confronti del cambiamento climatico conseguente all'inasprirsi dei suoi effetti, ha fatto sì che, negli ultimi anni, si verificasse un aumento del numero di questo tipo di contenziosi.




Fig. 9. Totale dei casi di contenzioso climatico registrati sia negli USA che in altri paesi. (i dati sono aggiornati a Maggio 2022). Fonte: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 snapshot, 2022.

¹³¹ Per definizione di contenzioso climatico vedere: ISPI, 2009
<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cose-la-justizia-climatica-e-perche-e-importante-31232#:~:text=Con%20l'espressione%20%E2%80%9Ccontenzioso%20climatico,in%20generale%20qui%20e%20qui> (ultimo accesso 14/2/2023).

È certamente necessario ricordare che tali contenziosi, pur facendo riferimento a strumenti afferenti all'ordinamento giuridico internazionale, si basano anche sulle normative nazionali dei Paesi in cui le cause sono aperte.

Tra i più famosi contenziosi climatici contro Stati c'è sicuramente quello che, nel 2015, vede il governo dei Paesi Bassi essere chiamato in causa da Urgenda Foundation e altri 900 cittadini olandesi¹³². Il governo olandese è stato accusato di non aver fatto abbastanza per contrastare il cambiamento climatico, violando così i suoi obblighi riguardanti sia il cambiamento climatico che i diritti umani. Le basi legali su cui i ricorrenti hanno fatto perno sono gli accordi internazionali in tema di cambiamento climatico, primo fra tutti l'UNFCCC, gli accordi in ambito diritti umani, quali ad esempio la Convenzione Europea per i Diritti Umani, ma anche delle normative nazionali, inclusa la Costituzione.

La decisione della Corte Suprema¹³³ riguardo a questo caso segna sicuramente un punto di svolta nell'ambito dei contenziosi climatici in quanto ha riconosciuto in capo al governo dei Paesi Bassi l'onere di ridurre entro il 2020 le proprie emissioni del 25% rispetto ai valori del 1990. Il governo avrebbe dovuto in particolare adoperarsi per mantenere un elevato livello di cura nei confronti della transizione a una società più sostenibile.

Casi come questo, pur essendo rivolti agli Stati, hanno saputo dimostrare che, a livello internazionale, il cambiamento climatico è sempre più visto come un problema che riguarda anche i diritti umani.

Come detto in precedenza però i contenziosi climatici non interessano soltanto gli Stati, ma anche attori non statali, quali le imprese, soprattutto quelle transnazionali.

¹³² Sul caso Urgenda: Sabin Center for Climate Change Law, Climate Change Litigation Databases, Urgenda Foundation v. State of the Netherlands. <http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/> (ultimo accesso 12/2/2023).

¹³³ Sentenza della Corte Suprema sul il caso Urgenda: http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200113_2015-HAZA-C0900456689_judgment.pdf (ultimo accesso 12/2/2023).

Tra i casi che si rivolgono direttamente alle imprese transnazionali è possibile citare quello che vede coinvolta Royal Dutch Shell¹³⁴, citata in giudizio nel 2019 da Milieudéfensie e altre ONG¹³⁵, proprio sull'onda del caso Urgenda.

Secondo i ricorrenti, Shell non avrebbe ridotto a sufficienza le sue emissioni di CO₂¹³⁶ ed è quindi stata chiamata a porre in essere concrete misure di mitigazione. Da un punto di vista legale queste pretese sono giustificate alla luce di alcune norme contenute nel codice civile dei Paesi Bassi¹³⁷ e alcune disposizioni contenute nella CEDU¹³⁸.

Con riferimento a questo contenzioso è sicuramente degno di nota il fatto che i ricorrenti, per avvalorare le proprie tesi, abbiano richiamato anche alcuni strumenti volontari di responsabilizzazione delle imprese transnazionali che Shell aveva adottato, quali per esempio i Guiding Principles¹³⁹. Il richiamo a questi strumenti, fatto sulla base dell'ormai riconosciuto impatto negativo del cambiamento climatico sui diritti umani, è particolarmente importante per l'analisi qui effettuata in quanto sottende la necessità che le imprese, nel rapportarsi con il tema dei diritti umani, tengano conto anche dell'impatto negativo che il cambiamento climatico ha su tali diritti.

Nel 2021 la Corte Distrettuale dell'Aia ha ordinato a Shell di ridurre entro il 2030 le proprie emissioni del 45% rispetto ai valori del 2019, a seguito di ciò Shell, nel 2022, ha fatto ricorso in appello alla decisione emessa dalla Corte Distrettuale.

¹³⁴ Sul caso Milieudéfensie v. Shell: <http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudéfensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/> (ultimo accesso 15/2/2023)

¹³⁵ Le ONG coinvolte sono: ActionAid NL, Both ENDS, Fossilvrij NL, Greenpeace NL, Young Friends of Earth NL, Waddenvereniging.

Fonte: http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20190405_8918_press-release-1.pdf (ultimo accesso 12/2/2023).

¹³⁶ Royal Dutch Shell avrebbe concorso a causare l'1,8% delle emissioni storiche di CO₂. Heede, 2014.

¹³⁷ Art 6:162, codice civile dei Paesi Bassi.

¹³⁸ In particolare: art 2 e 8 CEDU.

¹³⁹ Sull'approccio di Shell ai diritti umani:

<https://www.shell.com/sustainability/communities/human-rights.html#iframe=L3dIYmFwcHMvU3VzdGFpbmFiaWxpdlHlcmVwb3J0XzIwMTky> (ultimo accesso 15/2/2023).

Quello appena riportato non è l'unico esempio di imprese transnazionali chiamate in giudizio in nome del loro contributo al fenomeno del cambiamento climatico, ma se ne possono citare anche svariati altri.

Nel 2020 è toccato alla francese Total essere chiamata in giudizio da parte di svariate ONG e alcune città francesi¹⁴⁰. Anche in questo caso l'impresa transnazionale in questione è stata incolpata di non aver preso adeguate misure di contrasto al cambiamento climatico.

Di particolare importanza è anche la petizione che Greenpeace South East Asia ha inviato alla Commissione filippina per i diritti umani¹⁴¹ chiedendole di indagare sull'impatto del cambiamento climatico nelle Filippine e nello specifico sulla responsabilità a riguardo di 47 imprese petrolifere facenti parte delle Carbon Majors. In particolare la petizione richiederebbe di indagare sulla responsabilità delle Carbon Majors per gli impatti negativi del cambiamento climatico sui diritti umani e sull'acidificazione degli oceani¹⁴². Secondo quanto riportato dal documento, le Carbon Majors dovrebbero essere ritenute responsabili di violazioni o minacce a svariati diritti dei filippini, quali: il diritto alla vita, il diritto alla salute, al cibo, all'acqua, ad un'adeguata abitazione e all'autodeterminazione¹⁴³.

Come già affermato, questi e altri contenziosi dimostrano anzitutto che il tema del cambiamento climatico inizia ad essere trattato tramite la lente dei diritti umani, ma non solo. In particolare gli esempi di contenziosi contro imprese transnazionali sono emblema del fatto che anche le imprese sono concretamente considerate attori che devono in qualche modo contribuire alla messa in atto di azioni di contrasto al cambiamento climatico.

¹⁴⁰ Sul caso Total: Sabin Center for Climate Change Law, Climate Change Litigation Databases, Friends of the Earth et al v. Total. <http://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-earth-et-al-v-total/> (ultimo accesso 14/02/2023).

¹⁴¹ Petition: requesting for investigation of the responsibility of the carbon majors for human rights violations or threats of violations resulting from the impacts of climate change, 2016. https://storage.googleapis.com/planet4-philippines-stateless/2019/05/5a38951a-5a38951a-cc-hr-petition_public-version.pdf (ultimo accesso 3/3/2023).

¹⁴² Petition: requesting for investigation of the responsibility of the carbon majors for human rights violations or threats of violations resulting from the impacts of climate change, p. 29.

¹⁴³ Petition: requesting for investigation of the responsibility of the carbon majors for human rights violations or threats of violations resulting from the impacts of climate change, p. 7.

Grazie all'analisi di questi e altri contenziosi, Macchi¹⁴⁴ afferma che sarebbe possibile delineare l'emersione a livello internazionale del concetto di “*climate due diligence*”.

Tale concezione richiederebbe che il concetto di *human rights due diligence* sia interpretato utilizzando un approccio olistico, ovvero un approccio che integri nel rispetto del diritto internazionale dei diritti umani anche quello del diritto ambientale e climatico.

Nel concreto, i contenziosi climatici dimostrano che l'attuale tendenza della *climate due diligence* richiederebbe alle imprese di integrare nelle proprie politiche aziendali obiettivi correlati con il contrasto del cambiamento climatico. Nello specifico, sarebbe loro richiesto soprattutto di porre in essere azioni di mitigazione, volte a ridurre le loro emissioni¹⁴⁵. Questa innovativa accezione di *due diligence*, secondo Macchi, non andrebbe a contrastare con quanto affermato dagli UNGP, ma ne integrerebbe appunto il contenuto.

Il concetto di *human rights due diligence* presentato anche nel capitolo precedente di questo elaborato, e delineato all'interno degli UNGP, prevede che le imprese debbano operare con la dovuta diligenza al fine di identificare, prevenire e ridurre il loro possibile impatto negativo sui diritti umani¹⁴⁶. I Principi Guida non fanno diretto riferimento al diritto ambientale o al cambiamento climatico, ma, sempre secondo Macchi, il concetto di *human rights due diligence* è uno standard aperto¹⁴⁷ e sarebbe quindi possibile adottare una sua interpretazione olistica¹⁴⁸.

In accordo con quanto finora affermato vale la pena citare anche le Linee Guida per Imprese Multinazionali elaborate dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, al cui interno, nella sezione VI della prima parte è presente la teorizzazione di un concetto di *due diligence* ambientale. Oltre ad affermare che le imprese nel loro operato devono tenere in conto la “necessità di tutelare l'ambiente”¹⁴⁹ e che nel fare ciò dovrebbero attuare il principio di precauzione, si

¹⁴⁴ Macchi, 2020.

¹⁴⁵ Macchi, 2020, 98.

¹⁴⁶ OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect, Remedy’ Framework, Pillar II, Principle 17.

¹⁴⁷ Macchi, 2020, 108.

¹⁴⁸ Macchi, 2020, 109.

¹⁴⁹ OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, part I, VI environment. 2011.

asserisce anche che queste devono “sviluppare modi per migliorare le prestazioni ambientali nel lungo periodo, ad esempio attraverso l’elaborazione di strategie per la riduzione delle emissioni”¹⁵⁰.

Dunque, i contenziosi climatici dimostrano che è sempre più richiesta alle imprese l’implementazione di azioni volte a contrastare il cambiamento climatico. Tali misure, ritenute rientrare nell’esercizio della *climate due diligence*, possono essere viste come parte della *human rights due diligence* prevista dagli UNGP se si guarda a questa da un approccio olistico.

Il dovere da parte delle aziende di integrare politiche che considerino il cambiamento climatico e i suoi impatti non mira a mettere in secondo piano il ruolo degli Stati. Gli Stati hanno comunque il dovere di rispettare gli Accordi di Parigi (se ratificati) e di adempiere al *duty to protect*, previsto anche dagli UNGP.

4.2 Oslo Principles on Global Climate Change Obligations

Oltre ad interpretare alla luce del problema del cambiamento climatico degli strumenti di *soft law* indirizzati alla responsabilizzazione delle imprese transnazionali al più generale tema dei diritti umani, è possibile individuare specifici strumenti volti a trattare il problema della responsabilità delle imprese per il cambiamento climatico.

I principi di Oslo sui doveri derivanti dal cambiamento climatico, per esempio, sono un documento adottato nel 2015 da una serie di esperti in vari ambiti del diritto¹⁵¹. Dal punto di vista giuridico rappresentano delle semplici raccomandazioni, ascrivibili all’interno della categoria del *soft law*, dunque non sono giuridicamente vincolanti. Di particolare importanza è il fatto che i principi mettano sostanzialmente sullo stesso piano Stati e imprese affermando che la primaria responsabilità legale di evitare il cambiamento climatico ricade su entrambe queste tipologie di attori. Nel preambolo del documento viene infatti asserito che “sia gli Stati che le imprese hanno il dovere morale e legale di prevenire i deleteri effetti del cambiamento climatico”. In pratica si afferma che sia gli Stati che le imprese

¹⁵⁰ OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, part I, VI environment, 6 d. 2011.

¹⁵¹ Gli esperti sono specializzati in diritto internazionale, ambientale, diritti umani e altri settori. Oslo Principles on Global Climate Change Obligations, pag 1.

hanno dei doveri di mitigazione e devono quindi ridurre le loro emissioni di gas serra nell'ottica di mantenere l'aumento della temperatura media terrestre sotto i 2°C¹⁵².

Secondo i principi, le imprese avrebbero in particolare il dovere di diminuire l'utilizzo di combustibili fossili e di considerare l'impatto ambientale di tutti i nuovi progetti che hanno in programma di costruire o di finanziare¹⁵³. I principi inoltre riconoscono gli importanti impatti negativi del cambiamento climatico sui diritti umani¹⁵⁴ e la necessità di trattare quindi questo fenomeno dall'ottica dei diritti umani¹⁵⁵.

I principi del 2015 sono stati seguiti nel 2018, da un ulteriore documento intitolato "Principles on Climate Obligations of Enterprises", aggiornato sulla base dei feedback ricevuti dopo la pubblicazione del documento iniziale e tenendo conto dei più recenti dati scientifici sul cambiamento climatico e dell'inasprirsi dei suoi effetti¹⁵⁶.

In accordo con quanto affermato all'interno di quest'ultimo documento, sia i "Principi di Oslo" che i "Principi sulle Obligazioni Climatiche delle Imprese" focalizzano la loro attenzione sulla prevenzione di ulteriori effetti disastrosi del cambiamento climatico, pur riconoscendo l'importanza delle compensazioni dovute a coloro che da questi effetti sono stati pesantemente danneggiati¹⁵⁷.

Anche quest'ultima versione dei principi infatti focalizza l'attenzione sulla necessità di porre in essere da parte delle aziende azioni di mitigazione, indicando i criteri da seguire per implementare misure volte alla riduzione delle loro emissioni di gas serra. Le imprese sarebbero inoltre tenute a rendere pubbliche informazioni riguardo le emissioni la cui produzione è loro imputabile¹⁵⁸.

Questi strumenti focalizzano l'attenzione sulla messa in atto di azioni di mitigazione, tralasciando in parte quelle di adattamento e compensazione che sono però altrettanto importanti.

¹⁵² Oslo Principles on Global Climate Change Obligations, principle 6.

¹⁵³ Oslo Principles on Global Climate Change Obligations, principle 29 – 30.

¹⁵⁴ Oslo Principles on Global Climate Change Obligations, preamble, pag 3.

¹⁵⁵ Oslo Principles on Global Climate Change Obligations, preamble, pag 3 – 4.

¹⁵⁶ Principles on Climate Obligation of Enterprises, General Commentary, p. 27. 2018.

¹⁵⁷ Principles on Climate Obligation of Enterprises, General Commentary, p. 46 – 47. 2018.

¹⁵⁸ Principles on Climate Obligation of Enterprises, Enterprise's Obligation of Disclosure. 2018.

4.3 Altre iniziative all'interno del Global Compact

Nel 2019 è stato promosso da Science Based Target initiatives (SBTi) in collaborazione con il Global Compact e We Mean Business Coalition, il programma “Business ambition to 1.5°C”¹⁵⁹. L’iniziativa, rivolta a tutti i tipi di impresa, vuole essere uno strumento volontario tramite cui le imprese possono impegnarsi a ridurre il proprio impatto in termini di emissioni di gas serra.

A seconda delle loro possibilità e volontà, le imprese che partecipano a questa iniziativa dovranno definire dei target¹⁶⁰ di riduzione delle emissioni sulla base dei criteri posti da SBTi¹⁶¹. Questi target sono decretati nell’ottica di dare attuazione a quanto previsto dall’accordo di Parigi, ovvero di mantenere l’aumento della temperatura terrestre sotto i +2°C e preferibilmente sotto i +1,5°C, tramite l’avvicinamento al *net zero emission*. Le imprese dovrebbero quindi mirare a rendere la propria attività quanto più vicina possibile al raggiungimento dell’obiettivo di emissioni nette zero. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto tramite la diminuzione delle emissioni di gas serra causate dai processi produttivi e la compensazione delle emissioni residuali con misure che hanno l’effetto di rimuovere anidride carbonica dall’atmosfera.

L’iniziativa in questione non fa esplicito riferimento ai diritti umani ma si concentra soltanto sugli standard scientifici da seguire per minimizzare le emissioni di gas serra.

In sostanza, la centralità del ruolo che le imprese possono ricoprire nel contrastare il cambiamento climatico è denotata anche dal fatto che stanno nascendo strumenti di *soft law* che indicano strade concrete da seguire per ridurre l’impatto di queste entità sul clima terrestre. Tali strumenti si focalizzano in particolare sulla messa in atto di operazioni di mitigazione, tralasciando l’adattamento e la compensazione, previste invece dalla tipologia ideata da Toft.

¹⁵⁹ Promozione del progetto da parte del Global Compact: <https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition> (ultimo accesso 3/3/2023).

¹⁶⁰ Sullo sviluppo dei target: <https://sciencebasedtargets.org/step-by-step-process#develop-a-target> (ultimo accesso 3/3/2023).

¹⁶¹ Sul Progetto “Business ambition to 1.5°C” in generale: <https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c> (ultimo accesso 3/3/2023).

Gli strumenti di *soft law* presentati ricalcano per certi versi il concetto di *climate due diligence* ricavato dai contenziosi sopra presentanti, in quanto, pur senza fare esplicito riferimento ai diritti umani, richiedono alle imprese di porre in essere azioni di contrasto al cambiamento climatico che non possono che avere un impatto positivo sui diritti umani stessi.

Aldilà dei limiti imputabili a questi strumenti, rimane importante constatare la loro esistenza ed evoluzione, nell'ottica di allineare quanti più soggetti possibili agli standard necessari per evitare la catastrofe climatica.

CONCLUSIONI

Questa tesi è stata elaborata con il fine di indagare se è possibile attribuire anche ad attori quali le imprese transnazionali la responsabilità per il cambiamento climatico e quindi far incombere su di loro il dovere di concorrere alla messa in atto di misure volte a contrastarlo.

La risposta a questa domanda è stata ricercata utilizzando un approccio basato sui diritti umani.

Anzitutto si è dimostrato, sia tramite esempi concreti, che tramite documenti dell'OHCHR, che il cambiamento climatico sta avendo sempre più impatti negativi sui i diritti umani e che questi impatti sono destinati ad aumentare nello scenario in cui non venga contrastato adeguatamente. In relazione a ciò si è parlato dell'importanza che stanno acquisendo diritti quali il diritto ad un ambiente salubre o il diritto al clima, pur non essendo ancora riconosciuti da strumenti giuridicamente vincolanti. Sono state poi delineate le misure che la scienza ha identificato quali necessarie per la lotta al cambiamento climatico: la mitigazione e l'adattamento. Svitati strumenti internazionali giuridicamente vincolanti quali la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici e l'Accordo di Parigi riconoscono in capo agli Stati il dovere di porre in essere questo tipo di azioni.

Per comprendere se anche attori privati quali le imprese transnazionali possono partecipare a questo tipo di operazioni, sono state successivamente delineate le caratteristiche dei sopra citati soggetti, dimostrando che per la loro particolare capacità di eludere il diritto degli *home state* e di essere invisibili a quello internazionale si sono macchiate di pesanti violazioni dei diritti umani. Tali violazioni hanno portato alla nascita di un'accezione peculiare della responsabilità d'impresa: la *Corporate Social Responsibility*, secondo cui le imprese hanno dei doveri non solo nei confronti degli azionisti, ma anche nei confronti della società e dell'ambiente in cui operano.

Sulla base di questa accezione di responsabilità sono stati elaborati svitati strumenti internazionali di *soft regulation*, volti a responsabilizzare le imprese al rispetto dei diritti umani. Il principale di questi strumenti è frutto del lavoro delle

Nazioni Unite e prende il nome di United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights. Oltre ad affermare che gli Stati hanno il dovere di proteggere i loro cittadini da violazioni dei diritti umani causate da terzi, asseriscono anche che le imprese devono operare la *human rights due diligence*, ovvero rispettare i diritti umani ed evitare di impattare negativamente su di essi.

Infine, nell'ultimo capitolo, si è dimostrata l'esistenza di vie possibili per imputare alle imprese transnazionali la responsabilità per il cambiamento climatico.

Dall'analisi della responsabilità morale delle imprese condotta da Shue è emerso anzitutto che imprese transnazionali che hanno emesso moltissimo, quali le Carbon Majors, avrebbero violato il principio del *do no harm* e incorrerebbero quindi in una responsabilità morale di rimediare ai danni fatti.

Basandosi sul modello di responsabilità morale ideato da Toft, che integra anche la prospettiva dei diritti umani, è possibile affermare inoltre che le imprese dovrebbero essere ritenute responsabili anche dell'impatto negativo che il cambiamento climatico ha sui diritti umani. Oltretutto secondo lo studioso appena citato, oltre al dovere di rimediare le imprese avrebbero anche il dovere di porre in essere azioni di mitigazione e adattamento a prescindere da quanto hanno contribuito in passato al cambiamento climatico.

Infine, su un piano più strettamente giuridico, dall'analisi di svariati contenziosi climatici che vedono coinvolte imprese transnazionali emerge che si sta sempre più affermando il concetto di *climate due diligence*, il quale richiederebbe che, nell'attuare la *human rights due diligence*, le imprese tengano conto anche degli impatti che la loro attività ha sul clima e l'ambiente. Questo dovrebbe avvenire in nome del fatto che il concorrere ad alimentare il cambiamento climatico significa anche concorrere, seppur indirettamente, ad alimentare gli impatti negativi sui diritti umani che da questo derivano.

Di fatto alle imprese sarebbe sempre più richiesto di integrare all'interno delle proprie politiche aziendali degli obiettivi riguardanti il cambiamento climatico e volti soprattutto alla riduzione delle emissioni, ovvero alla messa in atto di operazioni di mitigazione.

A confermare l'ipotesi per cui anche le imprese dovrebbero farsi carico di azioni di contrasto al cambiamento climatico ci pensano anche alcuni strumenti di *soft law*,

quali i “Principles on Climate Obligations of Enterprises” o “Business ambition to 1.5°C” che mirano proprio a far implementare alle imprese operazioni di riduzione delle emissioni.

Sia dal un punto di vista teorico che da quello giuridico quindi le imprese sembrerebbero essere sempre più viste quali soggetti che non possono più prescindere dall’avere un ruolo attivo nel combattere il cambiamento climatico.

Di notevole importanza per il paradigma dei diritti umani è il fatto che questi attori sembrerebbero essere ritenuti responsabili del cambiamento climatico anche sulla base dell’impatto negativo che questo ha sui diritti umani.

La regolamentazione dell’operato delle imprese transnazionali in relazione ai diritti umani e al cambiamento climatico è un ambito alquanto recente che necessita sicuramente di ulteriori sviluppi soprattutto dal punto di vista normativo.

Le future evoluzioni di quest’ambito saranno di cruciale importanza e influenzeranno la capacità dell’umanità intera di rispondere al problema del cambiamento climatico.

BIBLIOGRAFIA

- Bilchitz, David. 2016. The necessity for a business and human rights treaty. *Business and human rights journal*, 1, pp 203 – 227;
- Brodansky D., Brunnée J., Rajamani L. 2017. *Climate change and international law*. Oxford;
- CESCR, General Comment n. 14: the right to the highest attainable standard of health (Art. 12 of the Covenant), 2000;
- CESCR, General Comment n. 15: the right to water (Arts. 11 and 12 of the Covenant), 2003;
- Consiglio economico sociale, UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, 2003;
- Cook, Jhon et al. 2016. Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human – caused global warming. *Environmental Research Letters*. 11;
- Declaration on the Human Environment, Stockholm, 1972;
- Frynas George e Pegg Scott. 2003. *Transnational Corporations and Human Rights*. New York: Palgrave Macmillan;
- Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 snapshot, 2022;
- Halliday, Stacey Sublett e Meng, Dacia T. 2020. The United Nations Sustainable Development Goals: a Bold Effort to Achieve Transformative Global Change in an Ever-Evolving World. In *Corporate social responsibility – sustainable business: environmental, social and governance frameworks for the 21st century*. A cura di Rae Lindsay e Roger Romulus Martella. 349 – 369. The Netherlands: Wolters Kluwer;

Hösle, Vittorio e Paolo Scibelli. 1992. *Filosofia della crisi ecologica*. Torino: Einaudi;

HRC, General Comment n. 36: the right to life (Art. 6 of the Covenant), 2019;

Human Rights Council, Resolution 26/9: Elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights. 2014;

Human Rights Council, Resolution 41/21: Human Rights and Climate Change, 2009;

ILO, Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, 2011.

IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Group I, II, III to the fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel On Climate Change, Summary for Policymakers, 2014;

IPCC, Assessment Report n. 6, Working Group II: Impact, Adaptation and Vulnerability, Summary for policymakers, 2022;

IPCC, Assessment Report n.5, Working Group II: Impact, Adaptation and Vulnerability, Summary for policymakers, 2014;

Kyoto Protocol, Kyoto, 1997;

Lewis Bridget. 2018. *Environmental human rights and climate change: current status and future prospect*. Singapore: Springer Singapore;

OECD, Guidelines for Multinational Enterprises, 2001.

OHCHR, Analytical study on the relationship between climate change and the human right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, 2016;

OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect, Remedy’ Framework, 2011;

OHCHR, Report on the relationship between Climate Change and Human Rights, 2009;

OHCHR, Third revised draft on a Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, 2021;

OHCHR, *Understanding Human Rights and Climate Change*, Submission to the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015;

ONU, United Nations Charter, 1945

ONU, Universal Declaration of Human Rights, 1948;

ONU, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966;

ONU, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966;

ONU, Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 2015;

Oslo Principles on Global Climate Obligations, 2015;

Padoa – Schioppa, Emilio. 2021. *Antropocene: una nuova epoca per la Terra, una sfida per l'umanità*. Bologna: Il Mulino.

Papisca, Antonio e Marco, Mascia. 2012. *Le relazioni internazionali nell'era dell'interdipendenza e dei diritti umani*. Padova: Cedam.

Pariotti, E. 2018. *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione*. CEDAM;

Paris Agreement, Paris, 2015;

Petition: requesting for investigation of the responsibility of the carbon majors for human rights violations or threats of violations resulting from the impacts of climate change, 2016.

Pisanò. 2022. “La genesi di un nuovo diritto: argomenti e ragioni a sostegno di un diritto al clima”. *Ars interpretandi*. 2022 n. 2.

Pisillo Mazzeschi, R. 2020. *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi*. Torino: Giappichelli;

Principles on Climate Obligations of Enterprises, 2018;

UNEP, Global Climate Litigation Report: 2020 Status review, 2020.

UNGA, Resolution 41/128: Declaration on the Right to Development, 1986;

UNGA, Resolution 45/212: Protection of global climate for present and future generations of mankind, 1990.

United Nations Framework Convention on Climate Change, Rio de Janeiro, 1992;

WHO, Quantitative risk assessment of the effect of climate change selected causes of death 2030s and 2050s, 2014;

World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987;

World Meteorological Organization, Provisional State of the Global Climate 2022, 2022;

Young, Iris Marion. 2006. Responsibility and Global Justice: a Social Connection Model. *Social Philosophy and Policy*. 23 (1): 102 – 130.

SITOGRAFIA

Ritchie H., Roses M. e Rosado P. 2020. “CO2 and greenhouse gas emissions”. Our world in data. (Ultimo accesso 11/12/2022). <https://ourworldindata.org/emissions-by-sector>.

2021. “Global glacier state”. Global glacier monitoring service. (Ultimo accesso 11/12/2022). <https://wgms.ch/global-glacier-state/>.

Monti, Giorgia. 2020. Grande barriera corallina australiana: il più grande sbiancamento di sempre. Greenpeace. (Ultimo accesso 11/12/2022). <https://www.greenpeace.org/italy/storia/7235/grande-barriera-corallina-australiana-il-piu-esteso-sbiancamento-di-sempre/>.

Clima, enciclopedia Treccani. (Ultimo accesso 3/3/2023). <https://www.treccani.it/enciclopedia/clima>.

Tempo meteorologico, enciclopedia Treccani. (Ultimo accesso 3/3/2023). [https://www.treccani.it/enciclopedia/tempo-meteorologico_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/#:~:text=Insieme%20dei%20fenomeni%20che%20hanno,tempo%20lunghi%20\(almeno%20pluriennali\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/tempo-meteorologico_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/#:~:text=Insieme%20dei%20fenomeni%20che%20hanno,tempo%20lunghi%20(almeno%20pluriennali)).

Redazione ANSA. 2022. “Mille morti per inondazioni in Pakistan, migliaia di evacuati”. ANSA. (Ultimo accesso 12/12/2022). https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2022/08/27/mille-morti-per-inondazioni-in-pakistan-migliaia-di-evacuati_8470affa-b4cc-46d7-9dee-82a92e644e03.html.

La multinazionale dello sport annuncia stabilimenti controllati dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro: "Mai più sfruttare i bambini" ora la Nike cerca il riscatto. La Repubblica. 2002. (Ultimo accesso 4/2/2023).

<https://www.repubblica.it/online/esteri/nike/nike/nike.html>

De Gregorio, Antonella. 2013. Bangladesh, le vittime del rolo del Rana Plaza ricattate dai datori di lavoro. Corriere della Sera. (Ultimo accesso 4/2/2023).

https://www.corriere.it/esteri/13_aprile_26/bangladesh-marchi-moda-responsabilita_6b3c490a-ae81-11e2-b304-d44855913916.shtml

Global Compact Network Italia. (Ultimo accesso 4/2/2023).

<https://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/global-compact/introduzione.html>

Business and Human Rights Centre. Summary: Third Revised Draft of the Binding Treaty on Business and Human rights. (Ultimo accesso 4/2/2023).

<https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/binding-treaty/summary-third-revised-draft-of-the-binding-treaty-on-business-and-human-rights/>

Fashion's problems – Waste. And pollution. Clean Clothes Campaign. (Ultimo accesso 6/2/2023).

<https://cleanclothes.org/fashions-problems/waste-and-pollution>

What's wrong with the fashion industry? Sustain your style. (Ultimo accesso 6/2/2023).

<https://www.sustainyourstyle.org/en/whats-wrong-with-the-fashion-industry#anchor-fast-fashion>

Gruppo Nestlé (ultimo accesso 6/2/2023). <https://www.nestle.it/chiamo/il-gruppo-nestle>

Global Compact Network Italia (ultimo accesso 6/2/2023).

<https://globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/global-compact/introduzione.html>

Dieci principi del Global Compact (ultimo accesso 6/2/2023).

<https://globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html>

Grafico 10 principi Global Compact (ultimo accesso 24/2/2023).

<https://bh4s.no/reporting-and-communication/united-nations-global-compact>

Sabin Center for Climate Change Law, Climate Change Litigation Databases. Friends of the Earth et al. V. Total. 2019. (ultimo accesso 24/2/2023).

<http://climatecasechart.com/non-us-case/friends-of-the-earth-et-al-v-total/>

Ruben, David e Riccardo Luporini. 2021. Cos'è la giustizia climatica e perché è importante. ISPI. (ultimo accesso 24/2/2023).

<https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/cose-la-giustizia-climatica-e-perche-e-importante-31232#:~:text=Con%20l'espressione%20%20contenzioso%20climatico,in%20generale%20qui%20e%20qui>

Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 snapshot, 2022. (ultimo accesso 24/2/2022).

<https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/08/Global-trends-in-climate-change-litigation-2022-snapshot.pdf>

Sabin Center for Climate Change Law, Climate Change Litigation Databases. Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, 2015. (ultimo accesso 24/2/2023).
<http://climatecasechart.com/non-us-case/urgenda-foundation-v-kingdom-of-the-netherlands/>

Sentenza della Corte Suprema caso Urgenda, ricavabile da Sabin Center for Climate Change Law. (ultimo accesso 24/2/2023).
http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2020/20200113_2015-HAZA-C0900456689_judgment.pdf

Sabin Center for Climate Change Law, Climate Change Litigation Databases. Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc. (ultimo accesso 24/2/2023).
<http://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>

The summon of the climate case against Shell summarized in 4 pages. Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc. (ultimo accesso 24/2/2023).
http://climatecasechart.com/wp-content/uploads/sites/16/non-us-case-documents/2019/20190405_8918_press-release-1.pdf

L'approccio Royal Dutch Shell ai diritti umani (ultimo accesso 24/2/2023).
<https://www.shell.com/sustainability/communities/human-rights.html#iframe=L3dIYmFweHMvU3VzdGFpbmFiaWxpdlHlfcmlVwb3J0XzlwMTkv>
https://www.shell.com/sustainability/communities/human-rights/_jcr_content/root/main/section/simple_1115558279/text_copy.multi.stream/1649927742247/97788a0ea7c09cc6c63dece84a6d508947030e68/shell-pp-human-rights-may.pdf

Child labour in Nestlé farms: chocolate giant's problems continue, The Guardian, 2015. (ultimo accesso 24/2/2023). <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/sep/02/child-labour-on-nestle-farms-chocolate-giants-problems-continue>

Sul progetto “Business ambition to 1.5°C”:

Dal sito dell'United Nations Global Compact. (Ultimo accesso 3/3/2023).

<https://unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition>

Dal sito di Science Based Target, (Ultimo accesso 3/3/2023).

<https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c>